

FILIPPO VASSALLI E L'EPURAZIONE DAL FASCISMO

FILIPPO VASSALLI AND THE PURGE FROM FASCISM

Cristina Danusso

f.r. Università degli Studi dell'Insubria

Abstract English: The essay, set in the tumultuous and confused period following the fall of fascism, is divided into two parts: the first part reconstructs the involvement of Filippo Vassalli, an eminent professor and highly esteemed lawyer, in the purges from fascism of the University of Rome. At first he was called to be part of the *University's Purification Committee*, but he refused the appointment. Later, he was included among those who could be purged and the *High Commissioner for Sanctions against Fascism* referred him to the *Commission for the Purification of University Personnel*. He dropped all the charges with a careful and precise defense brief and the Commission for the Purification of University Personnel acquitted him.

The second part of the essay examines, instead, the lengthy process through which Vassalli, initially alone, defended senators declared deposed by the *High Court of Justice for sanctions against fascism*, to rehabilitate people he considered worthy of esteem and respect, in no way comparable to fascist hierarchs. Declaring his intention to avoid any political controversy, he strictly adhered to legal categories and he assumed that the sanction imposed on the senators had a criminal nature. So he based the first six appeals on article 528 of the Criminal Procedure Code, that admitted "at any time" the extraordinary appeal to the Supreme Court in United Sections [Corte di Cassazione a Sezioni Unite] against convictions by special judges. In this way, he circumvented the prohibition of appeals against the decisions of High Court. The Criminal United Sections of the Supreme Court, with an order dated January 15, 1946, declared them inadmissible, but, an ambiguous phrase seemed not to completely close the possibility of judicial review in a different venue.

The new scenarios opened up by the exceptional judicial event attracted the attention of several prominent jurists, sparking a lively debate.

In the period following the Supreme Court's order rejecting the appeals, there were many changes in the political and legal context: in fact, the dominance of the radical left had gradually been replaced by that of the democratic center, and after the excesses of the "wild purge", the path of civil pacification had been taken. Vassalli resumed the initiative in defence of a good number of senators, but this time other lawyers also took action and they all submitted appeals to the Civil United Sections of Supreme Court, pivoting on article 362 of the Civil Procedure Code, which allowed appeals to the Supreme Court "at any time" against the judgments of special judges for reasons pertaining to their jurisdiction.

The judges of the Civil United Sections of the Supreme Court reached an agreement with

- ❖ Italian Review of Legal History, 10/1 (2024), n. 6, pagg. 131-188.
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/26094. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

great difficulty and the decision was taken with only one majority vote. With sentence dated July 9, 1946, they accepted the claim based on the excess of power committed by the High Court. All the contested orders were therefore overturned for absolute lack of jurisdiction of the special judge who had issued them.

The sentence provoked the reaction of the judge who had presided over the High Court, Lorenzo Maroni. To defend his actions, he wrote in an article in "la Giustizia Penale" that he had carried out his assignment only in the interest of the Nation, "for higher requirements of domestic and foreign policy".

The judge reasoned from a perspective of political expediency, very far from that strictly legal chosen by Vassalli, and he asserted that the deposition orders issued by the High Court constituted "the exercise of a power carried out in the constitutional sphere for unquestionably political purposes" and they should be removed from any review by the judicial authority.

After the sentence of the United Civil Sections, other appeals were filed both by senators who had not yet taken action and by the heirs of deceased senators, but the outcomes were not always favorable: in fact, the judges considered that the deposition orders motivated by the adhesion to the Republic of Salò, i. e. "to the government of national betrayal and civil war", were fully valid, as they contained a specific and very serious charge, and those appeals were rejected.

Despite this final partial defeat, Vassalli had shown that even in the exceptional circumstances and in the general disorientation of post-fascist Italy, the reasons of politics had to remain anchored to the solid reference point that only the law could provide, because the rebuilding of democratic institutions could not disregard the basic principles of civil coexistence.

Keywords: Filippo Vassalli; Purge; Fascism; Senators; High Court of Justice for sanctions against fascism

Abstract Italiano: Il saggio, ambientato nel tormentato e confuso periodo successivo alla caduta del fascismo, si articola in due parti: nella prima si ricostruisce il coinvolgimento di Filippo Vassalli, eminente professore e stimatissimo avvocato, nelle vicende epurative dell'Università di Roma. Dopo aver rifiutato l'incarico di membro del *Comitato di risanamento dell'Ateneo*, Vassalli fu inserito nella lista degli epurandi e deferito dall'*Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo* alla *Commissione di epurazione del personale universitario*. Con un'accurata e puntuale memoria, egli dimostrò l'infondatezza delle accuse che gli venivano rivolte e venne prosciolto.

Nella seconda parte del saggio si esamina, invece, il lungo percorso attraverso il quale Vassalli, inizialmente da solo, difese i senatori dichiarati decaduti dall'*Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo*, e cercò di riabilitare persone che considerava degne di stima e di rispetto, in nessun modo paragonabili ai gerarchi fascisti.

Dichiarando apertamente di voler evitare ogni polemica di tipo politico, si tenne strettamente aderente alle categorie giuridiche e, sul presupposto che la sanzione imposta ai senatori avesse carattere penale, impennò i primi sei ricorsi sull'art. 528 cpp che ammetteva «in ogni tempo» il ricorso straordinario alla Cassazione a Sezioni Unite contro le sentenze di condanna dei giudici speciali. Le Sezioni Unite penali, con ordinanza 15 gennaio 1946, li dichiararono inammissibili, senza però chiudere del tutto la possibilità di controllo giudiziario in sede diversa.

I nuovi scenari, aperti dall'eccezionale vicenda giudiziale, attrassero l'attenzione di parecchi giuristi di spicco e nacque un vivacissimo dibattito.

Nel periodo successivo, non pochi furono i mutamenti del contesto politico e giuridico: al dominio della sinistra radicale si era andato gradualmente sostituendo quello del centro democratico e, dopo gli eccessi dell'«epurazione selvaggia», si era imboccata la strada della pacificazione civile.

Vassalli riprese l'iniziativa in difesa di un buon numero di senatori. Questa volta anche altri avvocati si attivarono e presentarono ricorsi alle Sezioni Unite civili. Tutti fecero perno sull'art. 362 cpc, che ammetteva il ricorso per cassazione «in ogni tempo» contro le sentenze di un giudice speciale per motivi attinenti alla sua giurisdizione.

Con un solo voto di maggioranza, nella sentenza 9 giugno – 9 luglio 1946, gli alti magistrati accolsero il motivo di ricorso basato sull'eccesso di potere compiuto dall'Alta Corte. Tutte le ordinanze impugnate furono pertanto cassate senza rinvio per difetto assoluto di giurisdizione del giudice speciale che le aveva emanate.

La sentenza suscitò la reazione di colui che aveva presieduto l'Alta Corte, il giudice Lorenzo Maroni, che, in un articolo su "La Giustizia Penale", affermò di aver agito nel solo interesse della Nazione, «per superiori esigenze di politica interna ed estera» e sostenne che le ordinanze di decadenza emesse dall'Alta Corte, costituendo «esercizio di una potestà esplicata nella sfera costituzionale per fini decisamente politici», erano sottratte a qualsiasi sindacato dell'autorità giudiziaria. La prospettiva in cui il magistrato si poneva, di opportunità politica, era molto lontana da quella rigorosamente giuridica di Vassalli.

Dopo la sentenza delle Sezioni Unite civili, vennero presentati altri ricorsi, con esiti non sempre favorevoli: i magistrati, infatti, ritenevano che le ordinanze di decadenza motivate dall'adesione alla Repubblica di Salò, cioè «al governo di tradimento nazionale e di guerra civile», fossero pienamente valide, in quanto contenenti un addebito specifico e di rilevante gravità, e rigettarono i ricorsi.

Nonostante quest'ultima parziale sconfitta, Vassalli aveva dimostrato che anche in circostanze eccezionali e nel generale disorientamento in cui versava l'Italia postfascista, le ragioni della politica dovevano rimanere incardinate ai solidi punti di riferimento che solo il diritto poteva fornire, perché la riedificazione delle istituzioni democratiche non poteva prescindere dai basilari principi della convivenza civile.

Parole chiave: Filippo Vassalli; Epurazione; Fascismo; Senatori del Regno; Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo

Sommario: 1. La "defascistizzazione" della Sapienza e il proscioglimento di Filippo Vassalli. – 2. La difesa dei senatori dichiarati decaduti. - 2.1 I ricorsi alle Sezioni Unite penali; - 2.2. Il dibattito sulla natura della declaratoria di decadenza; - 2.3 I ricorsi dinanzi alle Sezioni Unite civili. - 3. La reazione di Lorenzo Maroni. – 4. La sorte dei ricorsi successivi e di quelli degli eredi dei senatori defunti. – 5. Note conclusive.

1. La “defascistizzazione” della Sapienza e il proscioglimento di Vassalli

Nell’intricato e confuso periodo che vide la fine della seconda guerra mondiale e l’immediato dopoguerra, un personaggio di spicco qual era Filippo Vassalli¹ non poteva non avere implicazioni sia personali che professionali nelle vicende pubbliche coeve. Egli fu, in particolare, coinvolto a vario titolo nel meccanismo dell’epurazione dal fascismo: da un lato, in qualità di professore dell’Università di Roma, dall’altro, in qualità di avvocato. Come professore fu dapprima, nella fase condotta dagli Alleati, considerato fra i docenti antifascisti cui affidare la segnalazione degli epurabili, mentre successivamente, quando il controllo passò alle autorità italiane, fu incluso nell’elenco dei docenti da epurare, con accuse che, tuttavia, furono ben presto riconosciute infondate. Nella sua veste di avvocato, invece, Vassalli, assumendo le difese di alcuni senatori dichiarati decaduti, aprì la strada ai ricorsi contro le decisioni dell’Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo.

Com’è noto, tutto il meccanismo epurativo² fu avviato dagli Alleati, via via che procedevano nella liberazione della Penisola, sotto la direzione dell’AMGOT (*Allied Military Government of Occupied Territories*), il governo militare (con varie diramazioni) composto da ufficiali inglesi e americani e operativo a partire dall’estate del 1943³. Il carattere militare e non politico di questo organismo era insistentemente sottolineato, a significare che l’obiettivo da perseguire, la “purificazione” dal fascismo, era strettamente militare, «*with no political implications of any kind*»⁴.

Si trattava di un lavoro estremamente complesso, a cui i “liberatori” volevano imprimere un ritmo il più possibile accelerato. Tra i tanti fronti sui quali si voleva agire, c’erano le Università e, in particolare, l’Università di Roma, la Sapienza, che, avendo sede nella capitale, era stata, più di altri Atenei, in contatto con le autorità fasciste⁵. In particolare, nell’ambito della Facoltà di Giurisprudenza, Italo Birocchi ha fatto notare come parecchi grandi maestri del diritto, proprio per il prestigio di cui godevano, erano stati chiamati a ricoprire ruoli di rilievo nelle istituzioni e nella politica culturale del fascismo⁶.

L’importanza dell’Ateneo romano nel panorama universitario italiano stimolava

¹ Sulla figura e l’opera di Vassalli, ricca e poliedrica personalità di giurista, avvocato, professore e bibliofilo, (7 settembre 1885 – 16 maggio 1955), v. ampia bibliografia in Stella Richter, 2010, p. 693 nt. 1; v. pure Chiodi, 2012, pp. 563-567; Ferri, 2013, pp. 2022-2025; Birocchi, 2014, 259-272; Chiodi, 2020, pp. 201-260; Mura, 2020, pp. 401-405; Chiodi, 2022, p. 401-431.

² Per una ricostruzione puntuale delle varie fasi epurative dai governi Badoglio alla liberazione dell’Italia del Nord, v. Giannetto, 2003, pp. 53-90.

³ Flamigni, 2022, pp. 59-76.

⁴ Flamigni, 2019, pp. 32-35.

⁵ Ivi, p. 69-70.

⁶ Birocchi, 2014, pp. 260-261.

gli Alleati ad effettuare un'azione purificatoria esemplare, improntata a particolare rapidità e determinazione: così risulta da un carteggio di fine giugno 1944 tra due tenenti colonnelli americani, Henry T. Rowell (*Education Officer* della 5^a Armata, che, nei panni civili, era professore di Storia romana, Archeologia e Filologia classica a Yale)⁷ e Thomas Vernor Smith (direttore della *Education Subcommission*)⁸, nel quale si precisava che eventuali errori potevano essere commessi solo eccedendo in severità e non in indulgenza⁹.

A dimostrazione del rigore con cui si intendeva procedere, furono rapidamente licenziati 25 professori ritenuti più compromessi con il regime¹⁰. Poi fu costituito un *Comitato di risanamento*, presieduto dal Prorettore temporaneo, il pediatra Giuseppe Caronia¹¹, e composto da quattro professori: Francesco Gabrieli di “Lingua e letteratura araba”, Ugo Amaldi di “Analisi matematica”, Pietro Toesca di “Storia dell’arte medioevale e moderna” e Gaetano Vitagliano di “Istituzioni di diritto pubblico”¹². Anche Filippo Vassalli fu chiamato a far parte del gruppo, ma rifiutò l’incarico¹³ con una lunga lettera indirizzata a Caronia, dalla quale emerge l’alta statura morale dell’uomo, prima ancora che del giurista¹⁴.

Al diniego certamente contribuirono sia la modalità del tutto irruale della designazione (appresa dall’interessato grazie ad un amico che l’aveva letta su un quotidiano)¹⁵, sia la campagna di stampa diffamatoria lanciata contro la sua candidatura da *L’Unità* del 30 giugno 1944 e da *L’Italia libera* del 1^o luglio successivo¹⁶: Vassalli non si curò di smentire pubblicamente le notizie riportate

⁷ Ivi, p. 70.

⁸ Ivi, p. 26 e nt. 38.

⁹ «The intent upon which we are fully agreed is to effect as rapidly as the process of justice permits the complete purification of this great institution of learning. If we commit errors, let them be in the direction of severity; for the hour of leniency is past. [...] This final intent is to make complete purification of the University from the poison of fascism and from the favoritism and inefficiency which that poison has superinduced»: *National Archives and Records Administration* (d’ora innanzi NARA), *Record Group* (d’ora innanzi RG) 331, *Education*, box 1503, 10000/144/284, *Defascistization of Rome University (lettera di Smith a Rowell)*, 27/06/1944, cit. in Flamigni, 2019, p. 70 nt. 41.

¹⁰ Flamigni, 2019, pp. 70-73.

¹¹ Pavan, 1988. In riconoscimento del merito di aver salvato dalla deportazione decine di ebrei, nel 1998 Caronia fu insignito dell’onorificenza postuma di Giusto tra le nazioni (Flamigni, 2022, p. 70).

¹² Flamigni, 2019, pp. 73-74.

¹³ Non fu il solo: anche Ranuccio Bianchi-Bandinelli a Firenze, Lionello De Lisi e Roberto Lucifredi a Genova non accettarono la nomina a membri dei comitati universitari (Flamigni, 2019, p. 231).

¹⁴ V. il testo integrale riportato in Appendice.

¹⁵ Lettera di Vassalli a Caronia datata 02/07/1944 in NARA, RG. 331, *Education*, box 5904, pp. 1-2.

¹⁶ L’articolo de *L’Unità* che riteneva Vassalli indegno di ricoprire la carica era intitolato “Strani epuratori” e quello de *L’Italia libera* era intitolato “Epurabili in Commissione di

dalle due testate, ma ritenne doveroso confutarle e rettificarle nella missiva indirizzata al Prorettore, che, da medico, non poteva conoscere i dettagli degli incarichi da lui ricoperti in ambito giuridico.

Nel difendersi dalle accuse, che i giornali affermavano lanciate da gruppi di professori ed avvocati rimasti nell'anonimato, l'illustre professore usa un tono amichevole e non privo di spunti umoristici; smonta pezzo per pezzo senza acrimonia le calunnie e con pacatezza spiega le ragioni di alcune scelte che i suoi detrattori considerano forme colpevoli di adesione al fascismo: così, ad esempio, chiarisce che la sua collaborazione alla redazione del codice civile (peraltro poco influenzato dall'ideologia dominante) non è altro che la continuazione – ritenuta dai civilisti «doverosa» - di un lavoro intrapreso fin dal 1919 «in commissioni e comitati presieduti da Vittorio Scialoja»; quanto poi all'acquisizione, nel 1933, della tessera del partito, egli fornisce una motivazione ineccepibile dal punto di vista accademico:

Dopo venticinque anni d'insegnamento, chiamato a Roma per voto unanime della Facoltà già da qualche anno, dopo aver coperto le cattedre di Genova e di Torino, evidentemente non avevo più nulla da desiderare: ma avevo da difendere il mio ufficio da una menomazione inaccettabile. Con le innovazioni che furono attuate dal ministro De Vecchi i professori non tesserati non sarebbero più entrati nelle commissioni giudicatrici universitarie, di concorso a cattedre, di promozioni, di libera docenza. Un'attribuzione fondamentale, imprescindibile, della funzione accademica è appunto questa, di poter far valere le proprie idee, il proprio giudizio, le proprie responsabilità attraverso la formazione dei quadri universitari. Ancora nell'ultima votazione libera dei colleghi di tutte le Facoltà giuridiche io ero riuscito primo nella lista dei commissari per il diritto civile: avrei rinunciato alla cattedra se non avessi potuto conservare una prerogativa essenziale della medesima. Nessuno osò mai richiedermi, per ragione della tessera, qualche cosa che fosse in contrasto con la mia coscienza o in dissidio col mio giudizio¹⁷.

Verso la fine della missiva, però, il tono cambia e si fa più duro: compaiono le parole “ignoranza crassa” e “malafede” all'indirizzo dell'autore dell'articolo dell'*Unità* e, da ultimo, se pur espresso in termini garbati, compare il fermo, deciso e motivato rifiuto a partecipare alle operazioni epurative:

E dopo di ciò Ti prego di voler riferire alla [rectius alle] autorità competenti che, senza interpellarmi, credettero di onorarmi della loro fiducia, ch'io rimango loro obbligatissimo, ma che non intendo di affondare gli occhi o le mani tra uomini e faccende a cui non mi chiama nessuna vocazione; ch'io non credo a risanamenti per opera di comitati; che non ritengo criterio di discriminazione tra degni e indegni – in nessun campo – la *pierre de touche* di un antifascismo ch'è più spesso di opportunità¹⁸.

epurazione” (Flamigni, 2019, p. 74).

¹⁷ Lettera di Vassalli a Caronia cit., pp. 5-6.

¹⁸ Lettera di Vassalli a Caronia cit., p. 7. V. pure Flamigni, 2019, p. 74 e Id., 2022, p.

Peraltro, come vedremo, Vassalli dovrà comunque difendersi nuovamente dalle accuse riportate da *L'Italia libera*, perché il contenuto dell'articolo del 1° luglio sarà in seguito utilizzato per formulare i capi d'imputazione nel procedimento epurativo intrapreso contro di lui.

Il *Comitato di risanamento* predispose un elenco di professori da sanzionare e lo presentò a Charles Poletti (Capo degli Affari civili del Governo Militare Alleato e governatore della Sicilia, della Campania, del Lazio e della Lombardia)¹⁹ e a Rowell, i quali decisero di licenziare 20 docenti di ruolo e 20 professori incaricati. Una volta conclusa questa fase, il Ministro della Pubblica Istruzione indisse, per il 12 novembre 1944, le elezioni dei Presidi di Facoltà e del Rettore. Caronia, confermato alla guida dell'Ateneo, rimase poi in carica fino al 1948²⁰, mentre il Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza convalidò all'unanimità (a scrutinio segreto) la posizione di Vassalli alla presidenza²¹, posizione che, in qualità di facente funzione, egli ricopriva, per nomina politica, dal giugno del '44, e che mantenne fino alla morte, nel 1955²². Sempre nel novembre del '44, una circolare del Ministro della Pubblica Istruzione, che comunicava l'intenzione di sopprimere la Facoltà di Scienze Politiche, stabilì che il Preside di Giurisprudenza dovesse essere

70. L'atteggiamento negativo di Vassalli nei confronti dell'epurazione non era privo di fondamento: molti anni più tardi, in un intervento ad un convegno sulla Resistenza tenutosi nel 1976, Massimo Severo Giannini, esortando a non sopravvalutare il problema di quello che veniva visto come il fallimento dell'epurazione, faceva notare che le conseguenze erano state «di entità trascurabile». Infatti, da un lato, «tante situazioni erano state risolte dalla forza dei fatti» e, dall'altro, molte persone che si sarebbero dovute epurare erano state poi recuperate e avevano dimostrato di essere «del tutto degne e apprezzabili» (Giannini, 1976, p. 286).

¹⁹ Flamigni, 2019, p. 24. «Poletti era nato nel 1903 nel Vermont ma conosceva l'Italia. La madre, infatti, era nata in Lombardia, e il padre veniva dal Piemonte, dove, prima di partire per gli USA, aveva lavorato come spaccapietre. Dopo aver studiato scienze politiche e giurisprudenza a Roma, Madrid e Harvard, Poletti aveva esercitato l'avvocatura, professione che, tra l'altro, gli aveva anche aperto le porte della politica. Dopo aver aderito al Partito democratico, tra il 1939 e il 1942 aveva ricoperto la carica di vicegovernatore dello Stato di New York. A Poletti [...] vennero rimproverate molte cose: dalla corruzione alle frequenti gozzoviglie, dalla condotta autoritaria al suo fare superbo. Ma nessuno ha mai messo in dubbio le sue profonde convinzioni antifasciste [...]»: Woller, 1997, p. 209. Per un accenno alla procedura ordinata dagli Alleati per la predisposizione degli elenchi di epurabili, v. Salustri, 2022, pp. 90-91.

²⁰ Ivi, p. 77.

²¹ Quattordici erano in quel momento i professori che componevano la Facoltà: tredici voti andarono a Vassalli e uno a Messina: «E' da ritenersi con sicurezza che fu il medesimo Vassalli a dare il voto a Messina» (Stella Richter, 2010, p. 694-696).

²² Come risulta dalla lettera indirizzata al Prorettore Caronia, la designazione a Preside di Facoltà fu comunicata a Vassalli il 22 giugno 1944; egli era stato chiamato alla cattedra di diritto civile della Sapienza, con voti unanimi, quindici anni prima, nel 1930: Stella Richter, 2010, pp. 694-695; Birocchi, 2014, pp. 266-267.

considerato anche Preside della Facoltà di Scienze Politiche: questa estensione della carica, rinnovata di anno in anno, perdurò fino al 1950²³.

A questo punto, sembrava che alla Sapienza le procedure di “purificazione” fossero state espletate: con la copertura delle cariche direttive, ottenuta in maniera democratica, il corpo docente appariva pronto a iniziare le normali attività. Viceversa, dopo la liberazione di Roma (4 giugno 1944) e la formazione del governo Bonomi, con Guido De Ruggiero ministro della Pubblica Istruzione e con la prevalenza delle forze antifasciste su quelle conservatrici, le operazioni di epurazione condotte dalle autorità italiane (già stentatamente iniziata sotto i governi di Badoglio), ricevettero un nuovo impulso e in questa fase Vassalli fu inserito nella lista degli epurandi.

Punto di riferimento fondamentale del nuovo corso fu il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159²⁴ (definito da Woller la «*Magna Charta* dell’epurazione politica²⁵), che riformulava con maggiore chiarezza il contenuto dei decreti precedenti e riassorbiva sotto di sé i procedimenti già iniziati (art. 44), in modo che il lavoro di epurazione già svolto non fosse vanificato²⁶.

Si prevedeva l’istituzione di un’Alta Corte di Giustizia, composta da un Presidente (carica che, dall’inizio alla fine, fu ricoperta da Lorenzo Maroni, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ormai quasi settantenne²⁷) e da «otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata»²⁸, a cui si sarebbero aggiunti dei membri supplenti. Essa avrebbe potuto infliggere anche pene gravissime, come l’ergastolo o, «nei casi di più grave responsabilità», la pena di morte²⁹ ai membri del governo fascista e ai gerarchi del fascismo «colpevoli di aver annullato le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista,

²³ Stella Richter, 2010, p. 696.

²⁴ G.U. 29/7/1944, serie speciale, n. 41.

²⁵ Woller, 1997, p. 193.

²⁶ Di Gregorio, 2012, pp. 79-82; Flamigni, 2019, pp. 153-154.

²⁷ Maroni, «pur essendo stato membro del partito fascista fino al 1943, godeva di una buona fama e del rispetto di tutti» (Woller, 1997, p. 246).

²⁸ D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159 (G.U. 29 luglio 1944, serie speciale, n.41), art. 2. Sulle difficoltà incontrate dal governo per la composizione dell’Alta Corte, v. Cardia, 2005, pp. 47-52.

²⁹ La pena di morte, che il fascismo aveva reintrodotto, fu abolita nel codice penale dal Consiglio dei ministri del 28 luglio 1944, ma fu mantenuta nelle leggi speciali, ossia nel codice penale militare di guerra, nel codice militare di pace e, per l’appunto, nella legge sulla repressione dei delitti fascisti (Canosa, 1999, p. 51). Quanto, poi, alle altre pene che l’Alta Corte avrebbe potuto infliggere per la punizione dei reati previsti dal Titolo I del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, i giudici avrebbero dovuto riferirsi alle norme del codice penale del 1889 (che era in vigore al momento dell’avvento al potere del fascismo) per non contraddirsi il principio dell’irretroattività della legge penale (Woller, 1997, p. 200).

compromesse e tradite le sorti del Paese condotto all'attuale catastrofe»³⁰. La genericità di questi capi di imputazione già implicava, per i giudici, un'ampia libertà di interpretazione e una discrezionalità che avrebbe poi inevitabilmente finito per creare situazioni di confusione e disparità di trattamento.

Oltre ai processi per i crimini fascisti, l'Alta Corte doveva decidere se far decadere dalla carica i «membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra»³¹: visto che il Parlamento non esisteva, il riferimento alle Assemblee legislative era riconducibile al solo Senato.

Un ruolo chiave, a garanzia dell'applicazione del decreto, era, poi, assegnato all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri e coadiuvato da Alti Commissari aggiunti (nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dello stesso Alto Commissario³²), da magistrati e funzionari «in numero adeguato» e da un nucleo di polizia giudiziaria³³. Oltre a «dirigere e invigilare» su «tutti gli organi a mezzo dei quali si adempiono le sanzioni contro il fascismo», oltre a svolgere la funzione di pubblico ministero presso l'Alta Corte di Giustizia, l'Alto Commissario, fra altre numerose attribuzioni, poteva promuovere «il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale»³⁴.

La figura dell'Alto Commissario, in realtà, era già stata istituita con decreto 11 maggio 1944 e la carica era stata assegnata al senatore lucchese Carlo Sforza³⁵, antifascista sin dalla prima ora, che il 31 ottobre 1922, alla notizia dell'insediamento del governo Mussolini, aveva improvvisamente abbandonato la sua brillante carriera diplomatica. Tenace oppositore del regime, aveva lasciato l'Italia nell'ottobre del '26 e aveva vissuto in Belgio, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti fino al 18 ottobre 1943, quando era rientrato con posizioni vicine alla componente più moderata del Partito d'azione. Era stato Ministro senza portafoglio nel secondo governo Badoglio e nel primo governo Bonomi.

Dopo la nomina ad Alto Commissario, Sforza aveva scelto, come Alto Commissario aggiunto, Mario Berlinguer, «avvocato di chiara fama nonché dirigente del Partito d'azione»³⁶. Accanto a Berlinguer, che rimase Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti fascisti, furono nominati Alti Commissari aggiunti Mauro Scoccimarro, dirigente comunista (sezione epurazione della pubblica

³⁰ D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, art. 2.

³¹ Ivi, art. 8.

³² V. pure D.L.L. 8 ottobre 1944, n. 238, in G.U. serie speciale, 12 ottobre 1944, n. 67.

³³ D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, art. 40.

³⁴ Ivi, art. 41, n. 4.

³⁵ Zeno, 1999; Cardia, 2005, pp. 54-66; Lepore, 2017; Nicolosi, 2018.

³⁶ Biscione, 1988; Woller, 1997, p. 165.

amministrazione)³⁷, Pier Felice Stangoni, stimato giornalista liberal-democratico (sezione liquidazione dei beni fascisti) e Mario Cingolani³⁸, cattolico cofondatore del partito popolare (sezione avocazione dei profitti di regime). L'incarico più gravoso era quello di Scoccimarro, che, tuttavia, era la figura di maggiore rilevanza dal punto di vista politico ed anche il più attivo e battagliero dei quattro³⁹.

Al di sotto degli Alti Commissari, in primo grado, operavano le commissioni costituite presso ogni Ministero, Amministrazione o Ente autonomo, che dovevano esprimersi circa la «partecipazione attiva alla vita politica del fascismo» o «le manifestazioni ripetute di apologia fascista» che avevano reso i funzionari pubblici, specialmente negli alti gradi, «indegni di servire lo Stato»⁴⁰. Erano nominate, per i vari settori, dal Ministro competente ed erano presiedute da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, cui si affiancavano un alto funzionario dell'amministrazione interessata e un terzo membro nominato dall'Alto Commissario⁴¹.

Nella disamina di ciascun caso, le Commissioni potevano escutere testi, chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e potevano sentire direttamente l'interessato, anche se costui non lo avesse richiesto; colui che era proposto per la dispensa dall'incarico aveva un termine non inferiore a 10 giorni per presentare le sue deduzioni⁴².

Terminate le indagini, le conclusioni delle Commissioni venivano comunicate all'Alto Commissario e all'interessato. Entrambi potevano proporre ricorso (entro termini differenti: 20 giorni per l'Alto Commissario e 3 per l'interessato) ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio e composta da un Presidente, due magistrati, due alti funzionari e due membri designati dall'Alto Commissario⁴³.

L'epurazione delle Università ricadeva fra quelle della Pubblica Amministrazione: per giudicare i professori, nel settembre 1944 fu creata, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, una Commissione di epurazione del personale universitario (accanto ad altre tre Commissioni, una per l'epurazione dell'amministrazione

³⁷ Agosti, 2018.

³⁸ Albertazzi, 1981.

³⁹ Nell'ambito del partito comunista, Scoccimarro era una figura di notevole rilievo, per «capacità organizzative, talento retorico» e «formazione ideologica», tanto che alcuni settori vedevano in lui «il possibile antagonista di Togliatti»: quest'ultimo – come il Woller sottolinea - non vedeva certo di buon occhio la nomina ad Alto Commissario aggiunto del suo potenziale rivale (Woller, 1997, pp. 203-204; Flamigni, 2019, p. 154).

⁴⁰ D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, art. 12. Sulla natura giuridica delle decisioni delle Commissioni di epurazione, v. la sentenza 605 della IV Sezione del Consiglio di Stato del 15-5-1946 e la nota alla sentenza stessa del prof. Raffaele Resta in “Giurisprudenza completa della Cassazione. Sezioni civili”, 22, pp. 558-568.

⁴¹ D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, art. 18.

⁴² Ivi, art. 19.

⁴³ Ivi, art. 20.

centrale, una per le scuole elementari e una per le scuole secondarie), che fu presieduta dal consigliere di Cassazione Andrea Lorusso Caputi dall'inizio alla fine dell'attività, mentre nelle posizioni *a latere* vi furono degli avvicendamenti⁴⁴.

Vassalli fu deferito alla suddetta Commissione - allora composta, oltre che da Lorusso Caputi, dal dott. Vittorio Marchese, ispettore superiore del Ministero della Pubblica Istruzione⁴⁵, e dal prof. Umberto Calosso – dall'Alto Commissario aggiunto Mauro Scoccimarro il 30 novembre 1944, con l'addebito di ripetute «manifestazioni di apologia fascista in Italia e fuori (segnatamente quale inviato culturale nel Reich nazista)» e la richiesta di dispensare «l'emarginato [sic!] dal servizio»⁴⁶. La Commissione, con provvedimento del 4 gennaio 1945, «contestava tale addebito» aggiungendo altre circostanze desunte dalla relazione rassegnata dal prof. Augusto Cassuto al Ministero della Pubblica Istruzione⁴⁷ e consistenti

nell'aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo, quale uno dei principali ideatori e compilatori dei codici fascisti, attivo e convinto fautore dei rapporti culturali tra l'Italia fascista e la Germania nazista, membro del Comitato bilaterale per le relazioni giuridiche italo-germaniche; per aver fatto ripetute manifestazioni di apologia fascista in Italia e all'estero segnatamente quale inviato culturale nel Reich nazista e di aver avuto decorazioni tedesche⁴⁸.

Le onorificenze da parte del governo nazista gli sarebbero state conferite per una «famosa» relazione pubblicata sulla rivista *Zeitschrift der Akademie für deutsches Recht*⁴⁹.

Alle imputazioni Vassalli rispose con una memoria difensiva che consegnò alla Commissione il 21 gennaio 1945 e che poi diede alle stampe, con l'aggiunta di varie note di commento, in un opuscolo intitolato *In tema di "epurazione" (deduzioni alla Commissione ministeriale)*⁵⁰.

La replica alle accuse, sollecitata anche dai colleghi, si rendeva necessaria – come Vassalli stesso puntualizzava - non tanto per difendere se stesso, quanto per tutelare la Facoltà che lo aveva eletto alla presidenza. Gli addebiti, infatti, non riguardavano unicamente la sua condotta privata, ma toccavano anche la sua attività in ambito professionale. Inoltre, considerando che il deferimento, non

⁴⁴ Ivi, art. 18 e Flamigni, 2019, pp. 157-158.

⁴⁵ Flamigni, 2019, p. 157.

⁴⁶ Archivio Centrale dello Stato (d'ora innanzi ASC), *Ministero della Pubblica Istruzione* (d'ora innanzi MPI), *Direzione Generale Istruzione Universitaria* (d'ora in poi DGIU), *Fascicoli professori universitari* (d'ora in poi FPU), III serie (1940-1970), busta 473, fasc. *Vassalli Filippo*.

⁴⁷ La relazione era stata inviata al Ministro il 31 agosto 1944 (Vassalli, 1945, p. 21 nota 20).

⁴⁸ ASC, MPI, DGIU, FPU, III serie (1940-1970), busta 473, fasc. *Vassalli Filippo*, Verbale della Commissione per l'epurazione del personale universitario del 21 febbraio 1945.

⁴⁹ Vassalli, 1945, p. 21, nota 20.

⁵⁰ Vassalli, 1945.

solo di Vassalli, ma anche di altri 99 professori⁵¹, avveniva dopo l'espletamento delle operazioni epurative (prima da parte degli Alleati e poi del Ministero, su indicazione della Commissione di risanamento) e dopo che le elezioni dei Presidi e del Rettore, indette dal Ministero stesso, si erano *democraticamente* svolte, sorgeva il dubbio che l'obiettivo della manovra fosse quello di delegittimare il «corpo votante» e che «le sfere ufficiali mal tollerino le persone le quali oggi, al di qua della linea del Serchio e del Senio, sono le sole che tengano un ufficio per legittima investitura, secondo i principi della sana democrazia»⁵².

Per ciò che concerneva la sua vita privata, Vassalli osservava che l'addebito di apologia e propaganda fascista era smentito da fatti notori, e cioè dalle collaborazioni con la Resistenza avvenute negli edifici di proprietà della famiglia e dalle azioni eroiche in senso antifascista di suo figlio Giuliano e di suo cugino Fabrizio. Giuliano, infatti, membro della giunta militare romana del Comitato di Liberazione Nazionale, aveva organizzato, assieme ad altri, la rocambolesca evasione di Saragat, Pertini e altri 5 partigiani socialisti dal carcere di Regina Coeli; il 3 aprile del 1944, nell'ambito della feroce repressione dei nazisti seguita all'attentato di via Rasella, era stato catturato dai tedeschi, tradotto nel tristemente famoso carcere di via Tasso, sottoposto a pesanti torture e condannato a morte. Il padre si era mobilitato in ogni modo per salvare il figlio, la cui fucilazione era stata scongiurata per ben tre volte⁵³. La liberazione, il 3 giugno del 1944, dopo sessantadue giorni di prigonia, era avvenuta nell'imminenza dell'arrivo a Roma delle truppe alleate, quando «i tedeschi tentavano di attuare il piano di evacuazione e il trasferimento al nord di tutti i prigionieri». Fondamentale era stata l'opera esplicata dal Vaticano: infatti Filippo, grazie all'amicizia con Francesco Pacelli, fratello del Papa (col quale aveva partecipato all'esecuzione del Concordato con la Santa Sede) e alla decisiva intercessione di monsignor Giovanni Battista Montini (futuro papa Paolo VI, allora sostituto alla Segreteria di Stato), aveva invocato l'intervento del pontefice, Pio XII, che si era speso personalmente in favore di Giuliano⁵⁴.

Il capitano Fabrizio Vassalli, dal canto suo, era stato insignito della medaglia d'oro alla memoria, perché, incaricato dal governo di Brindisi di organizzare clandestinamente a Roma la lotta contro i nazifascisti, era stato arrestato e detenuto per più di due mesi nel carcere di Regina Coeli, e poi fucilato nel Forte

⁵¹ Vassalli accennava a più di 90 professori, ma Flamigni certifica il numero di 99 (Flamigni, 2019, p. 165).

⁵² In mezzo a tante nomine calate dall'alto, Vassalli sottolineava con forza la modalità democratica con cui si erano svolte le elezioni universitarie (Vassalli, 1945, p. 8).

⁵³ I rinvii della fucilazione furono ottenuti anche con la collaborazione del maggiore Hass, capo del VI reparto delle SS, che si occupava dello spionaggio all'estero, il quale adduceva, come specifico pretesto, «di dover interrogare il prigioniero per proprie finalità investigative» (Dodaro, 2022, p. 212, nt. 73).

⁵⁴ Palazzo, 2013, p. 2026; Dodaro, 2022, pp. 211-212.

Bravetta il 24 maggio 1944, alla vigilia della liberazione della città⁵⁵.

Quanto all'attività professionale, la difesa di Vassalli era imperniata principalmente sul carattere tecnico del lavoro svolto al servizio sia del Ministero che dell'Università.

Sotto il primo profilo, all'addebito di essere stato «uno dei principali ideatori e compilatori dei codici fascisti», replicava anzitutto precisando di aver contribuito quasi esclusivamente all'elaborazione del codice civile, che, di per sé, aveva ben poco a che fare con la politica:

di "fascista" – spiegava - non vi sono in verità che alcuni orpelli, così appiccicaticci che ogni occhio, anche poco sperimentato, ne vede subito il carattere insiticio e chi non sia traviato da malafede o da ignoranza, [...] intende subito che le interpolazioni sono di provenienza politica e qualche volta anche traggono vita dalla necessità in cui qualche Guardasigilli si ritenne di contrabbandare con simili espedienti progetti tanto alieni dalle ideologie fasciste⁵⁶.

Ammettiva che, nella parte da lui avuta, molte cose non corrispondevano appieno alle sue preferenze, ma ciò era «l'effetto di inevitabili collaborazioni, talora della fretta spasmatica con la quale si pretese di giungere alla pubblicazione di interi libri non studiati e non maturati dopo che si erano perduti straccamente anni e anni sui progetti dei primi libri»; affermava, comunque, di aver sempre «strenuamente» combattuto per far valere le proprie idee, con lotte non «poche né lievi contro le suggestioni che venivano dagli elementi politici, attraverso le discussioni e i voti delle Commissioni parlamentari e le acquiscenze a cui talora inclinavano coloro ch'ebbero successivamente la responsabilità politica dell'opera»⁵⁷.

Ponendo l'accento sui contrasti avuti con i membri delle Commissioni politiche, Vassalli si esimeva da responsabilità che non fossero meramente tecniche: le tracce da lui lasciate erano da ricercare «nell'orditura generale del codice, nella unificazione della disciplina delle obbligazioni commerciali e civili, nella formulazione di una gran parte delle norme, in una serie d'indirizzi e di caratteri di tecnica legislativa»⁵⁸.

In ogni caso, del tutto inaccettabile era l'utilizzo della *partecipazione alla redazione del codice civile* come argomento di *partecipazione attiva alla vita politica del fascismo*, utilizzo che avrebbe paradossalmente condotto all'epurazione di tutti coloro che avevano in qualche modo contribuito alla redazione del codice – indipendentemente dal loro minore o maggiore prestigio

⁵⁵ ASC, *Ministero dell'Interno. Gabinetto – 1944-1945*, fasc. 3640, *Vassalli Filippo*, anno 1944, *Promemoria 18 settembre 1944*, p. 12.

⁵⁶ Vassalli, 1945, p. 11; sul contributo di Vassalli alla defascistizzazione del codice civile, v. Ferri, 2002, pp. 65-104.

⁵⁷ Vassalli, 1945, p. 12.

⁵⁸ Ivi, p. 12.

- e perfino di intere Facoltà giuridiche, Corti e tribunali per i pareri forniti nel corso dei lavori⁵⁹.

Quanto, poi, all'accusa di «attivo e convinto fautore dei rapporti culturali tra l'Italia fascista e la Germania nazista, membro del Comitato bilaterale per le relazioni giuridiche italo-germaniche», Vassalli faceva notare che i suoi rapporti con la Germania – documentabili con lettere di colleghi tedeschi⁶⁰ – erano iniziati ben prima dell'avvento del nazionalsocialismo e del fascismo e non avevano certo carattere politico; in particolare, squisitamente tecnica era stata la sua attività nell'ambito del *Comitato bilaterale per le relazioni giuridiche italo-germaniche*, come era dimostrato dalle due relazioni inerenti al diritto di proprietà tenute a Roma nel 1938⁶¹ e a Vienna nel 1939⁶². Ma soprattutto sottolineava che i suoi rapporti con l'estero non si limitavano all'adesione al Comitato italo-germanico: infatti aveva fatto parte anche di altri due Comitati, quello italo-romeno e quello italo-polacco; a ciò si aggiungevano i suoi contatti con colleghi francesi, greci, svizzeri. I legami con la Germania andavano pertanto inquadrati nella fitta rete di relazioni internazionali da lui normalmente intrattenute per motivi scientifici e di studio⁶³.

Infine, asseriva che nei suoi scritti non aveva mai fatto manifestazioni di apologia fascista, come chiunque poteva controllare, e parimenti negava di annoverare, tra le varie benemerenze ricevute, decorazioni tedesche⁶⁴.

L'inconsistenza e la pretestuosità degli addebiti trovano una spiegazione nell'ultima nota della versione stampata dello scritto difensivo. In essa Vassalli raccontava che, al momento della consegna delle sue deduzioni alla Commissione di epurazione, era riuscito a consultare il suo fascicolo personale e aveva potuto constatare che l'unico documento sul quale le accuse erano state formulate era la relazione di Cassuto; a loro volta, le contestazioni mosse da Cassuto (per le quali si richiedeva la «suprema sanzione») non facevano che riprodurre pari pari quelle riportate dal già menzionato trafiletto del giornale *L'Italia libera*, organo del Partito d'Azione, del 1° luglio 1944, firmato da un anonimo «gruppo di professori» (nessuno dei quali pareva riconducibile alla Facoltà di Giurisprudenza, visto l'unanime accordo dei colleghi nell'elezione a Preside). Cassuto si era, dunque, ciecamente fidato di quest'unica fonte giornalistica.

Casualmente Vassalli, nella sua duplice veste di Preside di Giurisprudenza e di Scienze politiche, aveva avuto, il mese prima, uno scambio epistolare con il prof. Cassuto. Quest'ultimo lo aveva contattato in qualità di presidente della sezione romana di un'Associazione italiana liberi docenti per la designazione dei

⁵⁹ Ivi, pp. 12-14.

⁶⁰ Citava Gierke, Lenel, Gradenwitz, Laband, Eisele, Unger, Mitteis (Vassalli, 1945, p. 15).

⁶¹ Intitolata “Per una definizione legislativa del diritto di proprietà”.

⁶² Intitolata “Il trasferimento della proprietà nella compravendita”.

⁶³ Vassalli, 1945, pp. 17-19.

⁶⁴ Ivi, pp. 20-21.

rappresentanti della sua categoria nelle suddette Facoltà: approfittando di tale scambio, il Cassuto gli aveva inviato un cartoncino *réclame* con cui annunciava l'apertura di un proprio ambulatorio per malattie genito-urinarie⁶⁵.

La totale estraneità di Cassuto alla Facoltà giuridica e la sua condizione di docente non strutturato potevano, agli occhi di Vassalli, spiegare in qualche misura la superficialità e la faciloneria con cui era stata compilata la lista degli epurabili; ma ciò che maggiormente sconcertava l'illustre professore era, oltre alla discutibile scelta, da parte del Ministro della Pubblica Istruzione, della persona adibita ad un compito così delicato⁶⁶, anche la totale mancanza di controllo della veridicità degli addebiti da parte della Commissione di epurazione.

Per meglio comprendere le cause dell'andamento sbrigativo e superficiale delle operazioni epurative, occorre fare un passo indietro e inserire la vicenda di Vassalli nel quadro più generale della defascistizzazione della Pubblica Amministrazione, nel quale, a fronte di una elefantica mole di lavoro, si sarebbe dovuto agire entro termini decisamente ristretti: infatti, il D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159 esigeva che le procedure di primo grado venissero iniziate entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e venissero concluse entro i successivi tre mesi⁶⁷.

Dopo la sostanziale inerzia del periodo precedente, nell'agosto del '44 la volontà di far funzionare il complicato meccanismo epurativo in modo più spedito sembrava ormai chiara, ma «l'intransigente epuratore e paladino della giustizia Mauro Scoccimarro»⁶⁸, mordendo il freno, non poteva trattenersi dal prendere iniziative che accelerassero ulteriormente le operazioni. Oltrepassando i limiti delle sue attribuzioni, egli dispose personalmente la rimozione dal servizio di parecchi alti funzionari, che riteneva più compromessi con il regime, e defini-

⁶⁵ Il Cassuto, laureato in Medicina e Chirurgia nel novembre 1921 e abilitato alla libera docenza in *Clinica chirurgica e delle malattie urinarie* il 24 novembre 1925, con decreto ministeriale 18 marzo 1939 era stato dichiarato decaduto dalla libera docenza perché «di razza ebraica», con effetto dal 14 dicembre 1938: Documenti (1938-sapienza-leggirazziali. it).

⁶⁶ È molto probabile che Augusto Cassuto avesse già collaborato con il Governo per l'epurazione nella fase diretta da Poletti e Rowell: il Flamigni, infatti, ha rinvenuto nella vasta documentazione degli archivi americani delle schede compilate da «un certo» Cassuto, che segnalavano le «attività fasciste» svolte da docenti della Sapienza. Flamigni identificava questo Cassuto con il docente di Lingua e Letteratura ebraica Umberto Cassuto fiorentino ricordato nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, che, oltre ad essere uno studioso, era anche un rabbino importante; costui, nel 1938, a seguito delle leggi razziali, si era trasferito a Gerusalemme, dove era morto nel 1951. Non è verosimile che tra la fine della guerra e il 1951 sia tornato in Italia: d'altra parte, lo stesso Flamigni non riusciva a spiegarsi a quale titolo fosse stato chiamato a svolgere quel compito (Flamigni, 2018, p. 70).

⁶⁷ D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, art. 25.

⁶⁸ Woller, 1997, p. 260.

autonomamente la composizione di un certo numero di commissioni⁶⁹.

Il suo obiettivo – esplicitato nella circolare dell’8 settembre 1944, “Fini e limiti dell’epurazione”, indirizzata alle Commissioni di primo grado per disciplinarne e unificare l’attività e i criteri di giudizio - era soprattutto quello di colpire con severità coloro che, occupando i gradi più elevati, avevano avuto maggiori responsabilità, in modo da imprimere un «impulso risanatore» tale da «rendere l’aria irrespirabile per i dipendenti [di più basso rango] disonesti ed irriducibili»⁷⁰.

In questo clima, si può ben immaginare quali ritmi fossero richiesti anche a persone come Cassuto, incaricate di redigere relazioni in singoli settori: nella fretta di consegnare, non c’era il tempo per fare ricerche più accurate e, in ogni caso, si riteneva che il fine giustificasse i mezzi⁷¹.

Ben presto, però, i metodi troppo disinvolti dell’Alto Commissario aggiunto, disapprovati anche dal suo ‘superiore’ Carlo Sforza, suscitarono l’allarme dei partiti moderati e del Presidente del Consiglio. Non si potevano ignorare le difficoltà e le lentezze del complicato sistema messo in atto, ma si riteneva che le proposte di Scoccimarro fossero troppo radicali⁷²: fu così che Sforza e Bonomi, in accordo con le autorità alleate, concepirono un nuovo decreto che ritoccava quello di luglio con lo scopo di facilitare l’epurazione degli alti gradi. Ne nacque il D.L.L. 11 ottobre 1944, n. 257⁷³, contenente le *Norme per l’acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale*. Pertanto, nei confronti degli alti dirigenti dello Stato particolarmente compromessi, il termine di sei mesi per l’inizio delle procedure era ridotto a trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto (1° novembre) e le conclusioni delle Commissioni dovevano essere comunicate all’Alto Commissario e all’interessato entro trenta giorni dal deferimento: tale termine poteva essere prorogato fino al doppio dal Presidente del Consiglio, su richiesta motivata del presidente della Commissione di epurazione, quando lo esigesse «un’eccezionale complessità degli accertamenti»⁷⁴. A ciò si aggiungeva la possibilità, per il Presidente del Consiglio, di ordinare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, il collocamento a riposo mediante un semplice atto amministrativo⁷⁵.

Nella disciplina di questo decreto rientravano anche i docenti universitari con maggiore anzianità di servizio, che erano equiparati ai funzionari di quarto grado. Con ciò si spiega perché il 30 novembre 1944 (ultimo giorno utile) si ebbe, da parte dell’Alto Commissariato, il deferimento collettivo di 99 professori

⁶⁹ Ivi, p. 261.

⁷⁰ Sforza, 1945, pp. 17-18.

⁷¹ V. anche *supra*, nota 66.

⁷² Woller, 1997, pp. 264-265; Canosa, 1999, pp. 53-54.

⁷³ G.U. 24/10/1944, serie speciale, n. 72.

⁷⁴ D.L.L. 11 ottobre 1944, n. 257, art. 1.

⁷⁵ Ivi, art. 2. Di Gregorio, 2012, p. 83.

(tra cui Vassalli⁷⁶), ossia di tutti quelli che fino ad allora erano rimasti esenti dall'epurazione: gli addebiti erano indicati molto genericamente, essendo mancato il tempo di fare indagini più approfondite, ma si confidava nelle possibili proroghe dei termini per raccogliere maggiori informazioni⁷⁷.

Per la Sapienza, le imputazioni più specifiche erano state tratte dalla relazione di Cassuto, il quale, come si è visto, quanto meno per Vassalli si era accontentato di una fonte di dubbia attendibilità. Una più accurata ricerca di notizie fu disposta dalla I Commissione per l'epurazione del personale universitario, che richiese informazioni sia all'Alto Commissariato, sia ai due Ministeri coinvolti, quello della Pubblica Istruzione e quello di Grazia e Giustizia.

All'Alto Commissariato vennero inutilmente inoltrate ben tre richieste⁷⁸ di produrre gli atti raccolti a sostegno del deferimento. Due furono inviate ancora prima che Vassalli consegnasse le sue controdeduzioni: quella del 9 dicembre, a distanza di pochi giorni dall'apertura del procedimento, perveniva a destinazione nel periodo in cui Scoccimarro, dopo aver suscitato l'irritazione di Bonomi e dei ministri liberali e democristiani, si dibatteva in ben altre preoccupazioni. Doveva, infatti, difendersi anche dagli attacchi dei suoi compagni di partito per un'intervista che in novembre aveva rilasciato all'«*Avanti!*», in cui aveva mosso dure critiche un po' a tutti e non aveva mancato di esprimere la sua delusione per la lentezza del processo epurativo, ostacolato, a suo avviso, dalle resistenze e dalle opposizioni di una parte del governo⁷⁹.

Le altre due richieste furono trasmesse l'11 e il 26 gennaio, quando, dopo le dimissioni di Scoccimarro, era subentrato nella carica il compagno di partito Ruggero Grieco, ma nemmeno a queste fu dato alcun riscontro. L'atmosfera in area comunista era cambiata: Togliatti e il gruppo dirigente avevano capito che, per conquistare il consenso dei ceti medi e per accreditarsi come partito di governo affidabile, dovevano sposare una linea più moderata e rinunciare ad un'epurazione politica radicale⁸⁰.

Per il Ministero della Pubblica Istruzione fu interpellata⁸¹ la Direzione generale

⁷⁶ Un documento inserito in ACS, MPI, *Direzione Generale Istruzione Superiore, I Divisione*, fasc. *Vassalli Filippo* attesta, infatti, che al 1° novembre 1947 il professore aveva 26 anni, 11 mesi e 15 giorni di anzianità nel grado IV.

⁷⁷ Dalle ricerche di Flamigni risulta comunque che gran parte dei professori deferiti (non solo della Sapienza) «non aveva legami compromettenti con il fascismo e così, dopo aver compiuto i relativi accertamenti, con nota del 10 gennaio 1945, n. 4009, l'Alto Commissario rinunciò al procedimento contro 64 di essi, mentre alla scadenza delle proroghe, il 1° marzo 1945, vennero estinti altri 8 procedimenti poiché non era stato possibile formulare alcun addebito» (Flamigni, 2019, p. 162).

⁷⁸ ACS, MPI, DGIU, FPU, III serie (1940-1970), busta 473, fasc. *Vassalli Filippo*.

⁷⁹ Woller, 1997, p. 266; Montroni, 2016, p. 17.

⁸⁰ Woller, 1997, pp. 273-280.

⁸¹ ACS, MPI, DGIU, FPU, III serie (1940-1970), busta 473, fasc. *Vassalli Filippo*, Lettera di Lorusso Caputi del 26 gennaio 1945.

dell’istruzione superiore⁸²: la risposta fu che nulla risultava circa la partecipazione del professore al Comitato Italo-Germanico per le relazioni giuridiche; quanto ai rapporti con l’estero, l’unica notizia riguardava l’autorizzazione, nell’inverno del 1942-43, a recarsi in Ungheria per tenervi conferenze, delle quali peraltro non era indicato l’oggetto; infine, non risultava che fosse stato insignito di onorificenze tedesche⁸³.

Le stesse domande non trovarono risposta nemmeno da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, mentre, riguardo alla collaborazione di Vassalli alla redazione dei codici, l’ufficio legislativo del Ministero stesso confermava la veridicità delle dichiarazioni dell’interessato in ordine alla sua partecipazione ai lavori, ma non poteva fornire ulteriori precisazioni, «perché – si spiegava – il lavoro delle Commissioni ministeriali si è svolto sempre in modo collegiale» e «perché delle riunioni delle Commissioni stesse non furono redatti processi verbali dai quali sia possibile desumere il punto di vista manifestato dai singoli componenti le Commissioni sulle molteplici questioni esaminate».

Queste scarne informazioni non facevano che avallare la versione fornita dal professore e la Commissione per l’epurazione del personale universitario ne prese atto, sottolineando che

l’opera delle Commissioni ministeriali si limitò alla redazione tecnica dei testi legislativi, mettendo a profitto lo sviluppo dottrinale e giurisprudenziale di oltre settanta anni. Le singole disposizioni di contenuto politico che si trovano nei codici o provengono da proposte formulate dalla Commissione interparlamentare – che era l’organo politico, emanante dalle stesse assemblee legislative, il quale fiancheggiava il Governo nell’opera di riforma dei codici – ovvero si devono alla personale iniziativa dei diversi Ministri Guardasigilli, che si sono seguiti nel Dicastero di Grazia e Giustizia durante il lungo periodo di elaborazione dei codici⁸⁴.

La stessa caratterizzazione essenzialmente tecnico-scientifica era riconosciuta alle due relazioni tenute a Roma e a Vienna nonché ai due volumi degli “*Scritti giuridici*”, dai quali non si poteva desumere «materia di partecipazione alla vita politica del fascismo, né di apologia fascista»; l’unico aspetto politico riconoscibile in quei lavori era quello attinente alla «politica del diritto, che è un campo speculativo di ordine superiore estraneo alla competizione dei partiti»⁸⁵.

Pertanto Vassalli veniva prosciolto da ogni addebito, ma, in chiusura, i Commissari, forse facendo implicito riferimento ad uno degli argomenti

⁸² Ivi, foglio n. 1141 del 26-1-1945, Lettera del Presidente della Commissione di epurazione del Personale Universitario alla Direzione Generale dell’Istruzione Superiore datata 26 gennaio 1945.

⁸³ Ivi, Appunto del Direttore Generale (15 febbraio 1945) in risposta alla Lettera di cui sopra.

⁸⁴ Ivi, Conclusioni della Commissione di epurazione del Personale Universitario, fol. 2r, ove si riportano testualmente le parole della nota ministeriale del 12 febbraio 1945.

⁸⁵ *Ibidem*.

sviluppati dal professore e forse anche con l'intento di impedire l'apertura di altri procedimenti analoghi basati su accuse temerarie, non mancavano di puntualizzare un concetto più generale riguardo all'elaborazione dei codici:

in linea di principio – osservavano - e salve particolari situazioni, i giuristi chiamati a portare il contributo della loro esperienza di tecnica legislativa non sono tenuti a rispondere del contenuto politico delle leggi, specialmente di quelle di diritto privato⁸⁶.

La preponderanza delle ragioni della politica, che aveva dato impulso alla procedura, era stata frenata dalle ragioni del diritto: occorreva ridisegnare i confini fra le une e le altre, per ristabilire il giusto equilibrio nel loro rapporto e nell'andamento generale della società.

Le conclusioni della Commissione furono state stilate il 21 febbraio 1945, ma il proscioglimento di Filippo Vassalli divenne definitivo solo il 18 maggio successivo, quando ormai era del tutto precluso il ricorso dell'Alto Commissario alla Commissione centrale⁸⁷. In quella data il Ministro della Pubblica Istruzione Arangio-Ruiz comunicò la notizia al Rettore della Sapienza, Caronia, perché informasse l'interessato.

2. La difesa dei senatori dichiarati decaduti.

2.1. I ricorsi alle Sezioni Unite penali

Come si è già accennato, dopo la conclusione della sua vicenda personale, Vassalli visse da protagonista e da raffinato e colto principe del foro anche un'altra fase della “defascistizzazione”, quella riguardante la sorte dei senatori dichiarati decaduti dall'Alta Corte di giustizia⁸⁸.

Il D.L.L. 159 del 27 luglio 1944, all'art. 8, 4° comma, prevedeva:

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art.2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Il riferimento alle Assemblee legislative era in realtà rivolto al solo Senato, posto che l'altro ramo del Parlamento, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, era stato soppresso con la caduta del fascismo.

⁸⁶ Ivi, p. 2v.

⁸⁷ Il termine previsto dal D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159 era di 20 giorni (art. 20), ma evidentemente le lungaggini della burocrazia lo posticiparono.

⁸⁸ L'art. 1 del D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 625 dispose che l'Alta Corte, cessata l'attività relativa alla repressione dei crimini fascisti, restasse in funzione per l'espletamento dei giudizi sui senatori.

La procedura che l'Alta Corte avrebbe dovuto seguire era frammentariamente disciplinata dal successivo decreto 198 del 13 settembre 1944, il quale stabiliva che la richiesta di decadenza doveva essere formulata dall'Alto Commissario e notificata agli interessati con l'invito a presentare le deduzioni difensive entro un termine prefissato, non inferiore a 15 giorni; che l'Alta Corte poteva procedere alle indagini occorrenti ed *eventualmente* sentire l'interessato, anche se questi non ne avesse fatto richiesta; che, infine, la decadenza doveva essere disposta con *ordinanza in Camera di consiglio*⁸⁹. L'art. 9 del medesimo decreto escludeva l'impugnabilità dei provvedimenti emanati dall'Alta Corte⁹⁰, mentre l'art. 10 rinviava alle disposizioni del codice di procedura penale per tutto quanto non era previsto dalla legislazione eccezionale.

Vassalli fu colui che, assumendo la difesa di alcuni senatori⁹¹, diede inizio ai ricorsi alle Sezioni Unite della Cassazione contro le decisioni dell'Alta Corte di Giustizia e aprì la via ad un vivacissimo dibattito, che vide impegnati professori, avvocati e magistrati in una straordinaria varietà di interpretazioni, disquisizioni e costruzioni giuridiche.

Di tutto questo Vassalli volle lasciare testimonianza ai posteri, nell'idea che, in mancanza di «precedenti analoghi [...] nel diritto pubblico concernente i reggimenti parlamentari» e «negli annali giudiziari», la documentazione raccolta avrebbe potuto suscitare «qualche interesse anche per lo storico e per il giurista»⁹².

Quando il volume, intitolato *La decadenza dei senatori dalla carica. Una pagina di diritto costituzionale e di diritto giudiziario*, fu dato alle stampe, nel 1949, le forti tensioni della bufera epurazionista si erano gradualmente attenuate; l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, già ridotto nelle funzioni con la «legge Nenni» del 9 novembre 1945 (sotto il governo Parri), era stato soppresso l'8 febbraio 1946, ad opera dello stesso Nenni, e le sue attribuzioni erano state devolute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; il D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 625 aveva stabilito che l'Alta Corte di Giustizia cessasse le sue funzioni giurisdizionali penali (i procedimenti pendenti erano passati a Sezioni speciali delle Corti d'assise⁹³), ma restasse in funzione per l'espletamento dei giudizi di decadenza dei senatori; con De Gasperi, a capo del governo dal 10 dicembre 1945, la politica

⁸⁹ D.L.L. 13 settembre 1944, n. 198, art. 8.

⁹⁰ D.L.L. 13 settembre 1944, n. 198, art. 9: «Contro le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Alta Corte di giustizia non è ammesso alcun mezzo di impugnazione».

⁹¹ I primi senatori difesi da Vassalli furono: Francesco Quarta, Riccardo Calcagno, Davide Mele, Carlo Alberto Quilico, Antonio Andreoni e Gino Sarrocchi.

⁹² Vassalli, 1949, *Introduzione*, p. XLVII.

⁹³ In tal modo, come faceva notare Cornelutti, si annullava completamente il divieto di impugnazione sancito, per i provvedimenti dell'Alta Corte di Giustizia, dall'art. 9 del D.L.L. 13 settembre 1944, n. 198: ciò creava un problema di diseguaglianza di trattamento tra coloro che, condannati dall'Alta Corte, non avevano avuto possibilità di ricorso e coloro che, condannati dalle Sezioni speciali della Corte d'Assise, potevano impugnare la sentenza (Cornelutti, 1946b, p. 74 ss).

si era indirizzata verso la normalizzazione e la pacificazione; il 2 giugno 1946, con il referendum, era stato scelto il regime repubblicano; il 22 giugno 1946 era stata proclamata la cosiddetta «amnistia Togliatti»; il 24 giugno 1946 il Senato aveva definitivamente cessato le sue funzioni⁹⁴, anche se formalmente era rimasto in vita fino alla fine del 1947⁹⁵; il 25 giugno 1946 un decreto governativo aveva sancito la cessazione dell'attività dell'Alta Corte relativa ai giudizi di decadenza dei senatori, ma erano proseguiti i lavori per la decisione delle istanze di revocazione delle declaratorie di decadenza⁹⁶; il 26 luglio 1946 l'Alta Corte, dopo aver gradualmente perso le sue attribuzioni, aveva cessato ogni attività⁹⁷, mantenendo però fino al 31 agosto la competenza relativa alla dichiarazione sull'esistenza degli elementi per la decaduta dalla carica dei senatori premorti, ai fini dell'avocazione dei profitti di regime⁹⁸; il 1° gennaio 1948 era entrata in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana.

In un clima avviato alla pacificazione, dunque, Vassalli, nel licenziare il volume per le stampe, poteva permettersi una dedica dal sapore provocatorio, che, collocata da sola nella prima pagina del libro, non può non colpire il lettore odierno:

A Emilio Bodrero⁹⁹
sapiente e gentile
e agli altri miei difesi
nel novero dei quali riconosco molti
degli uomini più degni del mio tempo.

In realtà, l'atteggiamento di stima e di rispetto che Vassalli manifestava, non era una sorpresa per i contemporanei: essi, infatti, avevano assistito alla lunga e appassionata battaglia condotta dall'illustre professore contro i provvedimenti che, in modo sommario e troppo sbrigativo, sulla base di norme generiche e approssimative, avevano bollato di indegnità persone che, nella stragrande maggioranza dei casi, avevano ottenuto il laticlavo per i loro meriti e il loro valore.

Nella premessa al ricorso del generale di Corpo d'Armata Riccardo Calcagno¹⁰⁰, nominato senatore il 25 marzo 1939, Vassalli (che non poteva certo essere tacciato di simpatie fasciste) dichiarava di voler evitare ogni polemica di tipo politico e di voler impostare il suo discorso su un piano meramente tecnico-giuridico¹⁰¹, per sottoporre alla Corte di Cassazione «il cumulo di errori, di irregolarità, di

⁹⁴ Cardia, 2005, p. 125.

⁹⁵ Ivi, p. 123; il definitivo scioglimento del Senato fu sancito con legge 3 novembre 1947, n. 3.

⁹⁶ D.L.P. 25 giugno 1946, n. 16, in Cardia, 2005, p. 120 e nt. 61.

⁹⁷ Cardia, 2005, p. 120.

⁹⁸ Ivi, pp. 120-121.

⁹⁹ Rigobello, 1969.

¹⁰⁰ Vassalli, 1949, pp. 6-14.

¹⁰¹ Ivi, p. 6.

iniquità» che, a suo avviso, avevano condotto alla decisione impugnata, affinché il Supremo Collegio pronunciasse «la parola della legalità, senza la quale sono nomi vani anche libertà e giustizia»¹⁰².

Tra gli «errori», le «irregolarità» e le «iniquità» venivano, ad esempio, sottolineate l'efficacia retroattiva delle norme che configuravano i comportamenti da sanzionare; la mancanza, nei procedimenti dell'Alta Corte, delle garanzie del diritto processuale, nonostante che l'art. 10 del decreto 159 ammettesse il riferimento alle norme del codice di procedura penale per integrare le lacune della disciplina provvisoriamente in vigore¹⁰³; il fatto di basare le accuse su criteri non previsti esplicitamente dalle leggi o addirittura in contrasto con esse, per lo più creati dall'Alto Commissario e trasmessi in circolari riservate all'Alta Corte e alle Commissioni di epurazione della pubblica amministrazione, con la raccomandazione di attenersi esclusivamente alle «basi politiche», tanto che

Non si è avuto riguardo a dichiarare che quanto più intemerata fama avesse goduto uno dei senatori deferiti, tanto più grave doveva ritenersene la responsabilità, per il semplice fatto di aver appartenuto al fascismo e di aver accettata la nomina a senatore¹⁰⁴.

Fondamentale, tra questi criteri era la nomina a senatore successiva al 3 gennaio 1925 (considerata la data di inizio della dittatura), che era *sic et simpliciter* causa di decadenza, salvo che l'interessato dimostrasse «non soltanto un comportamento passivo di adesione al fascismo, ma un'attiva manifestazione di antitesi ad esso ed alle sue deliberazioni»¹⁰⁵.

Tale criterio, non solo era stato concordato nelle segrete stanze tra Sforza e i membri dell'Alta Corte e non ufficializzato se non per vie indirette e tardive, non solo non aveva alcuna corrispondenza con le normative dei decreti 159 e 198, ma invertiva anche l'onere della prova, che normalmente (anche per l'art. 8, 4° comma del decreto 159) incombeva all'accusa.

Cercando di immaginare quali prove avrebbero dovuto presentare i senatori per evitare la decadenza, Vassalli faceva notare che il Senato, «nella sua qualità di organo della funzione imparziale della Corona», non avrebbe comunque potuto promuovere crisi di governo e soggiungeva:

¹⁰² Vassalli, 1949, p. 14.

¹⁰³ Mancavano, infatti, la specificazione dell'accusa, il legittimo contraddittorio, il diritto di assistenza forense, l'onere della prova, la pubblicità dei dibattiti, il doppio grado di giurisdizione, la motivazione della sentenza e, in vari casi, addirittura la regolare notificazione degli atti giudiziari (Vassalli, 1949, pp. 7-8).

¹⁰⁴ Vassalli, 1949, p. 11.

¹⁰⁵ Carlo Sforza, in una lettera del 23 dicembre 1944, con cui rispondeva ad un senatore dichiarato decaduto (*infra*, nota 123), attestava che questo criterio era stato assunto con deliberazione dell'Alta Corte in Camera di Consiglio il 21 ottobre 1944 (Sforza, 1945, p. 23).

I senatori decaduti e non decaduti hanno compiuto l'ordinaria opera di critica tecnica dell'attività legislativa secondo la loro propria coscienza. Qualche cosa di più è stato anche fatto da parecchi senatori dichiarati decaduti: perché quando ingrossarono gli avvenimenti e parve indispensabile di esaminare la posizione dell'Italia nella guerra, il 18 luglio 1943, veniva diretta al Presidente del Senato una richiesta perché il Senato stesso fosse convocato in seduta plenaria. Tale manifestazione venne portata a conoscenza dell'Alta Corte per la punizione dei delitti fascisti, ma si ignora se e a favore di chi essa abbia tenuto conto nei suoi imperscrutabili criteri di giudizio¹⁰⁶.

Laddove la genericità e le carenze delle normative consentivano a Sforza e Maroni, probabilmente spinti anche da una buona parte di opinione pubblica, di agire con molta disinvolta e ampia discrezionalità, Vassalli voleva ricondurre la procedura entro i binari della legalità, nella convinzione che solo rispettando i principi fondamentali dello Stato di diritto, si sarebbe potuto ricostruire un regime democratico e tutelare le libertà civili.

Scorrendo il lungo saggio introduttivo del volume¹⁰⁷, ci si rende conto della quantità e complessità delle questioni sollevate - spesso collegate tra loro e variamente intrecciate - e dell'ampiezza del dibattito che ne derivò. Emergono problemi cruciali, come la legittimità o illegittimità costituzionale delle disposizioni dei decreti 27 luglio 1944, n. 159 e 13 settembre 1944, n. 198 nella parte relativa alla decadenza dei senatori¹⁰⁸, la legittimità o illegittimità di norme che prevedevano sanzioni con effetto retroattivo, la natura delle declaratorie di decadenza, la mancanza di motivazione e l'impugnabilità delle stesse dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione¹⁰⁹.

Nell'impossibilità di affrontare tutti i temi portati alla ribalta e di illustrare le diverse e multiformi opinioni, in questa sede si cercherà di focalizzare soprattutto l'attenzione sulle grandi linee del percorso seguito da Vassalli - prima dinanzi alle Sezioni Unite penali e poi dinanzi alle Sezioni Unite civili – non trascurando di ampliare lo sguardo su qualche aspetto tra quelli particolarmente dibattuti.

Il primo ostacolo che l'illustre professore doveva superare era la disposizione dell'art. 9 del D.L.L. 13 settembre 1944, n. 198, che precludeva qualsiasi impugnazione contro i provvedimenti dell'Alta Corte: per decidere se e come tale disposizione poteva essere elusa, occorreva anzitutto capire quale fosse la natura

¹⁰⁶ Vassalli, 1949, p. 12.

¹⁰⁷ Tutta la parte introduttiva del volume era, in realtà, un saggio dal titolo: *La decadenza dei senatori dalla carica. Appunti critici su un processo*, destinato a far parte della raccolta di scritti in onore di Luigi Rossi (*Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*). La raccolta era stata promossa da Vassalli nel 1946, ma data alle stampe, con molto ritardo, solo nel 1952.

¹⁰⁸ Su questo problema, v. Lavagna, 1946, coll. 23-30; S.D., 1946, pp. 151-157.

¹⁰⁹ Come si è visto (*supra*, nt. 90), l'art. 9 del D.L.L. 13 settembre 1944, n.198 sanciva il divieto di impugnazione dei provvedimenti dell'Alta Corte.

della dichiarazione di decadenza.

Escludendo che fosse un provvedimento amministrativo, Vassalli reputò plausibile considerarla un provvedimento giurisdizionale, quindi, nella sostanza, una sentenza di condanna (malgrado che la forma utilizzata, in conformità della prescrizione legislativa, fosse quella dell'ordinanza) emanata da un giudice penale speciale per infliggere una pena: come tale, la dichiarazione di decadenza poteva essere impugnata dinanzi alle Sezioni Unite penali della Cassazione ai sensi dell'articolo 528 c.p.p., che ammetteva «in ogni tempo» il ricorso straordinario alla Suprema Corte contro le sentenze di condanna di giudici speciali¹¹⁰.

La qualifica delle ordinanze dell'Alta Corte come decisioni di giudice penale poteva essere desunta da vari elementi: il richiamo alle norme di procedura penale per colmare le lacune della legislazione speciale¹¹¹; la natura di sanzione penale della decadenza dall'alta carica vitalizia e delle incapacità politiche e civili da essa derivate; la collocazione della norma nel Titolo I del decreto 159, denominato «Punizione di delitti», anziché nel Titolo II, denominato «Epurazione dell'Amministrazione»; la dichiarazione di Carlo Sforza, che, essendo uno degli autori della legislazione speciale, aveva precisato: «la legge che dobbiamo applicare non è una legge di epurazione del Senato, bensì una legge di punizione»¹¹²; il carattere di illecito penale che sembrava attribuito dalla normativa al comportamento dei senatori deferiti, configurabile come favoreggiamento del fascismo (intendendo il fascismo come un reato continuato contro la sovranità dello Stato)¹¹³.

Su queste basi poggiava l'intero impianto difensivo, che si diramava in due motivazioni comuni a tutti i ricorsi, alle quali si aggiungevano, per ciascun ricorso, motivazioni specifiche, inerenti a vizi riscontrabili nei singoli deferimenti.

L'argomento fondamentale che doveva colpire i provvedimenti di decadenza alla radice era il difetto assoluto di giurisdizione dell'Alta Corte, a causa

¹¹⁰ Art. 528 c.p.p.: «*Ricorso straordinario contro le sentenze di giudici speciali.* - Contro le sentenze di condanna di un giudice penale speciale, eccettuato il Senato costituito in Alta Corte di giustizia, può essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta ricorso per cassazione per i motivi indicati nell'art. 524, qualora tali sentenze non possano essere altrimenti impugnate e la legge non le dichiari espressamente sottratte ad ogni impugnazione [...]»; art. 524 c.p.p.: «*Motivi di ricorso; provvedimenti impugnabili.* - Il ricorso per cassazione può proporsi per i seguenti motivi: 1° inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nella legge penale; 2° esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; 3° inosservanza delle norme di questo codice stabilite a pena di nullità, d'inammissibilità o di decadenza [...]».

¹¹¹ D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, art. 10: «Per ciò che non è previsto nel presente titolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale».

¹¹² Vassalli, 1949, p. XIX; Conforti, 1946, p. 193; Cardia, 2005, p. 56 e 58.

¹¹³ Vassalli, 1949, p. X.

dell'incostituzionalità (e, quindi, della mancanza di forza di legge) delle disposizioni contenute nei decreti 159¹¹⁴ e 198¹¹⁵ nella parte in cui avevano previsto la costituzione di una giurisdizione speciale nei confronti dei membri del Senato, cioè di un corpo costituzionale dello Stato strettamente legato alla Corona ed esplicazione, insieme alla Corona, del principio monarchico. Tali disposizioni derogavano non solo ad alcune norme dello Statuto albertino (l'inamovibilità dei senatori, l'insindacabilità dei membri del Parlamento per i voti e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e la sottoposizione esclusiva alla giurisdizione del Senato dei reati commessi dai senatori¹¹⁶), ma pure all'art. 3 del decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, al quale veniva generalmente riconosciuto carattere costituzionale, perché instaurava un assetto provvisorio dello Stato. Tale decreto, tra l'altro, affidava temporaneamente il potere legislativo al Governo¹¹⁷, al quale, però, vietava di compiere «fino alla convocazione dell'Assemblea Costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale». Aprendo la possibilità di destituire i senatori, invece, il Governo aveva, secondo Vassalli, oltrepassato i limiti che gli erano stati posti ed era entrato nel vivo della materia costituzionale, riservata alle decisioni dell'Assemblea Costituente¹¹⁸.

Ma l'incostituzionalità delle suddette disposizioni andava vista anche sotto un altro profilo: attraverso un complesso ragionamento, Vassalli faceva osservare che il decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, avendo inciso sull'assetto costituzionale dello Stato, aveva assunto il valore di *atto fondamentale del nuovo ordine transitorio* e aveva confermato la differenziazione tra leggi costituzionali e leggi ordinarie, già introdotta dalla legge 9 dicembre 1928, n. 2695 (che aveva, tra l'altro, stabilito l'obbligatorietà del parere del Gran Consiglio del Fascismo su tutte le questioni di carattere costituzionale) e posta come norma generale nell'art. 2 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Il decreto 151 apparteneva, dunque, alla categoria delle leggi costituzionali ed era previsto che fosse convertito in legge dal nuovo Parlamento, da convocarsi secondo le

¹¹⁴ Art. 2 cpv.; art. 8 u.c.; art. 42.

¹¹⁵ Artt. 8 e 9.

¹¹⁶ Artt. 33, 51 e 37 dello Statuto.

¹¹⁷ D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, art. 4.

¹¹⁸ Vassalli, 1949, pp. 18-23. Pienamente d'accordo con Vassalli (di cui lodava la «logica serrata e brillante») era l'avvocato S.D., che vedeva nell'art. 3 del decreto 151 «un necessario riconoscimento, da parte del Governo italiano e delle potenze Alleate, della propria incapacità giuridica a modificare la Costituzione basata sulla Monarchia e sugli istituti, quale il Senato, che sono con essa in connessione Statutaria» (S.D., 1946, pp. 153-154); ma non tutti i giuristi condividevano questa interpretazione: ad esempio, Pierandrei desumeva dal decreto 151 e dal successivo decreto 98 del 16 marzo 1946 che «la questione istituzionale doveva intendersi riferita esclusivamente alla scelta della forma monarchica o repubblicana dello Stato» (Pierandrei, 1964 (1947), p. 23).

modalità decise dall'Assemblea Costituente¹¹⁹; tutti gli altri decreti emanati dal Governo nel periodo della c.d. *tregua istituzionale*, andavano considerati come decreti delegati, validi nei limiti della delegazione legislativa compiuta attraverso il decreto 151: limiti che erano stati oltrepassati dai decreti 159 e 198, laddove la previsione di decadenza dei senatori implicava sia modifiche della composizione e delle attribuzioni del Senato del Regno, sia la soppressione delle guarentigie statutarie e delle prerogative dei membri dell'Assemblea vitalizia¹²⁰.

L'altro argomento comune a tutti i ricorsi era la violazione non solo del fondamentale principio *nullum crimen, nulla poena sine lege* enunciato dall'art. 1 c.p.¹²¹, ma anche delle norme dei suddetti decreti che, pur nella loro genericità, avrebbero richiesto, da parte dell'Alta Corte, una precisa specificazione dei capi di imputazione relativi ai «voti» o agli «atti», cioè fatti concreti e determinati, che avessero contribuito «al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile

¹¹⁹ D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, art. 6.

¹²⁰ Vassalli, 1949, pp. 23-27. La valenza costituzionale del Senato e il suo legame con la Corona erano spiegati da Vassalli con molta chiarezza: «nel nostro ordinamento giuridico, [...] il Senato] è indissolubilmente legato all'istituto della Corona, preordinato all'intervento politico di questa nell'esercizio del potere legislativo e posto quale presidio di quel compito di imparzialità che la costituzione monarchica vuole affidato al Re per impedire che la lotta fra i partiti investa anche il vertice dello Stato. Corona e Senato sono le due esplicazioni dirette del principio monarchico del nostro diritto pubblico» (ivi, p. 25).

¹²¹ Contro la violazione del fondamentale principio dell'irretroattività della legge penale, il 27 agosto 1944 era stato firmato e pubblicato da diciannove professori universitari «appartenenti a diverse tendenze politiche» (fra cui Massimo Severo Giannini, Rosario Nicolò, Edoardo Ruffini Avondo, Giorgio Astuti) un «Manifesto dei giuristi» (Giannetto, 2003, p. 64; Cardia, 2005, p. 132). Il documento era stato ispirato da Arturo Carlo Jemolo, che, nel 1945, sulla rivista «Il Ponte», nell'esprimere il suo aperto dissenso sull'andamento delle procedure epurative, ebbe a ribadire: «[...] il potere di applicare le sanzioni penali è sempre apparso il più delicato, e quello che doveva venir circondato da maggiori cautele, e [...] da secoli queste cautele si sono tradotte in regole, la cui osservanza inalterabile è per ogni uomo garanzia di libertà, sicurezza da arbitrii. La principale di queste regole, trasmessaci dai nostri padri e dai nostri avi e proavi come criterio indiscutibile, inderogabile, posto a base del potere di punire dello stato, si traduce nella formula: - non può essere punito con sanzione penale se non il fatto che la legge del tempo in cui venne commesso considerava come reato, e colpiva con quella sanzione. – Ed a tutti i giuristi liberali, direi a tutti i giuristi italiani, anche a quelli fascisti, la difesa di una tale regola parve doverosa, quando ci si disse ch'era abbandonata dal bolscevismo, quando più tardi la sapemmo in effetto disconosciuta e combattuta dal nazismo» (Jemolo, 1945, pp. 278-279). A queste parole Calamandrei, pur riaffermando la fondamentale importanza del principio *nullum crimen sine previa lege*, replicò che ancora più essenziale era il principio che vietava ai singoli di farsi giustizia da sé, la cui prevalenza poteva essere giustificata «quando la tensione politica è tale che senza l'intervento dello stato le vendette individuali dilagherebbero nella guerra civile» (ivi, p. 285).

la guerra»¹²²; viceversa, ai singoli deferiti non era stata notificata alcuna precisa contestazione di addebiti e anche nei fascicoli personali non si trovava «nulla di più che la copia dell'atto di deferimento»; né alcunché si poteva desumere dalle ordinanze di decadenza, che erano prive di motivazione (altro aspetto irrituale che veniva contestato).

I criteri che erano stati seguiti per i deferimenti, non solo non erano legislativamente previsti, ma non erano stati in alcun modo resi noti, se non tardivamente, a mezzo stampa o in missive inviate da Carlo Sforza in risposta a lettere di alcuni senatori (lettere pubblicate da un editore romano dopo le dimissioni di Sforza). Di tali criteri Vassalli denunciava il carattere esclusivamente politico, come la nomina a senatore successiva al 3 gennaio 1925, l'essere venuti meno al «dovere di valersi delle prerogative e delle immunità connesse alla carica per esprimere apertamente il proprio giudizio sulla condotta del Governo» e il «non aver separato manifestamente, nell'Aula del Senato o fuori, la propria responsabilità da quella del cessato regime», fatto che, ad avviso dell'Alta Corte, equivaleva ad aver contribuito a mantenerlo¹²³. Criteri tutti che, in contrasto con i basilari principi del processo penale, implicavano l'inversione dell'onere della prova.

In tal modo, l'Alta Corte era incorsa nel difetto assoluto di giurisdizione per eccesso di potere e, di conseguenza, le ordinanze di decadenza da essa emesse dovevano considerarsi nulle.

Contro questi argomenti svolse la sua requisitoria il Sostituto Procuratore Generale della Cassazione prof. Ernesto Battaglini, che sosteneva la pubblica accusa. Egli negava, anzitutto, che nell'assetto costituzionale provvisorio di quel periodo fosse stata introdotta la distinzione tra leggi costituzionali e leggi ordinarie e fosse venuto meno il carattere di flessibilità tradizionalmente riconosciuto allo Statuto Albertino; di conseguenza, escludeva che con i decreti 159 e 198 il Governo avesse ecceduto i limiti posti dal decreto 151.

¹²² D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, art. 8 ult.c.; D.L.L. 13 settembre 1944, n. 198, art. 8 c. 1.

¹²³ Vassalli si riferiva ai criteri che erano stati esplicitati in un documento redatto dall'Alta Corte il 9 dicembre 1944 e inviato da Carlo Sforza in *Allegato* ad una lettera (datata 23 dicembre 1944) indirizzata a un senatore dichiarato decaduto, di cui non è dato conoscere il nome. In tale documento l'Alta Corte sottolineava che nei «comunicati rimessi alla stampa» si era ripetutamente ribadito l'uso di criteri esclusivamente politici per i giudizi di decadenza dei senatori, sulla base del presupposto che «l'appartenenza al Senato implicava il dovere di avvalersi delle prerogative e delle immunità connesse alla carica per esprimere apertamente il proprio giudizio sulla condotta politica del Governo» e che «il fatto di non aver separato manifestamente, nell'Aula del Senato o fuori, la propria responsabilità da quella del cessato regime» equivaleva «all'aver contribuito al suo mantenimento» (Sforza, 1945, p. 24). La lettera fa parte delle «dichiarazioni e documenti inediti» pubblicati dalle Edizioni Roma dopo le dimissioni di Sforza dalla carica di Alto Commissario, dimissioni rassegnate il 5 gennaio 1945 e accettate con decreto 20 gennaio (Cardia, 2005, p. 67).

Quanto all'inoppugnabilità dei provvedimenti dell'Alta Corte, pur sostenendo l'ammissibilità del ricorso straordinario alle Sezioni Unite per incompetenza e per eccesso di potere contro le sentenze di giudici penali speciali – nonostante il divieto di impugnazione sancito dalla legge¹²⁴ –, osservava che nel caso di specie mancavano i requisiti richiesti dall'art. 528 del codice penale, ossia una sentenza contenente una dichiarazione di colpevolezza di un fatto-reato e una sanzione avente il carattere di pena in senso proprio. Infatti, da un lato, mancavano gli elementi essenziali del processo penale, come il contraddittorio, l'interrogatorio, le due fasi, istruttoria e dibattimentale, la difesa forense, la sentenza e la sua motivazione, e, dall'altro, i comportamenti suscettibili di far dichiarare la decadenza non erano qualificabili come reati e la decadenza stessa non era una pena.

Da queste ed altre innumerevoli considerazioni, la pubblica accusa desumeva l'inammissibilità dei ricorsi¹²⁵.

Le Sezioni Unite penali, con l'ordinanza 15 gennaio 1946, non entrarono nel merito delle tesi sostenute dalla difesa e, attenendosi ad un'interpretazione puramente letterale dei testi normativi, ritenuti chiari e non equivoci (giudizio peraltro non condiviso dalla maggioranza dei giuristi¹²⁶), negarono che la declaratoria di decadenza fosse una sanzione penale di condanna, escludendo, in tal modo, la propria competenza. Ad avviso della Suprema Corte, la materia era estranea al diritto e alla giurisdizione penale; il comportamento sanzionabile dei senatori non era qualificabile come reato; le decisioni dell'Alta Corte erano effettivamente ordinanze e non sentenze penali; la sanzione non era una pena, perché non c'era violazione di norma penale.

Gli alti magistrati non accoglievano nemmeno la configurazione della declaratoria di decadenza suggerita dal Battaglini, il quale, senza giungere ad una vera e propria definizione, aveva sottolineato il carattere disciplinare del

¹²⁴ Battaglini, 1946b, pp. 280-284.

¹²⁵ Un particolare elogio della requisitoria del Battaglini, «per la dottrina, la precisione, la coerenza, nonché per la difesa del prestigio della stessa magistratura», è in Pannain, 1945, pp. 262-263; rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite, la requisitoria rivelava, secondo il professore, «una visione più ampia e sicura dei problemi giuridici e, soprattutto di giustizia»; «svelava» anche «un sentimento encomiabile di valorizzazione della funzione giudiziaria ordinaria, di elevazione dei poteri della Suprema Corte regolatrice».

¹²⁶ «il Supremo Collegio [...] nell'interpretare i testi di legge è partito dal presupposto, più officioso che esatto, dell'"assoluta padronanza del linguaggio giuridico" da parte del legislatore» (Conforti, 1946, p. 193); l'«esagerato attaccamento alle formule legislative prese isolatamente» era criticato da Pannain (1945, p. 263); «[...] per la soluzione del problema non è possibile attribuire un valore decisivo alle "parole" delle leggi sulle sanzioni contro il fascismo. In generale, data la grande frequenza e la non sempre sufficiente preparazione con la quale vengono emanate nel nostro ordinamento le disposizioni legislative speciali, la terminologia è adoperata spesso senza un criterio direttivo sicuro» (Tesauro, 1946, col. 337).

provvedimento e aveva precisato che l'Alta Corte era, a suo avviso, un organo giurisdizionale speciale che «nelle attuali eccezionali contingenze» era stato chiamato a sostituire il Senato nella funzione giurisdizionale penale nei riguardi di senatori e ministri. Da ciò il Procuratore Generale traeva la conseguenza che, ove si riscontrassero errori, fosse possibile richiedere all'Alta Corte la revocazione del provvedimento, in analogia con quanto si praticava in campo amministrativo¹²⁷.

Nel giudizio delle Sezioni Unite, non si accennava minimamente alla tesi del Battaglini e si sorvolava sulla natura della declaratoria di decadenza, della quale, tuttavia, si indicava lo scopo:

una sanzione avente, per i testi in esame, una speciale fisionomia giuridica, e tendente insieme alle altre al conseguimento di un'unica finalità: quella di allontanare, sia dalla vita pubblica, sia dalla pubblica amministrazione, tutti gli elementi che, per avere con il loro comportamento contribuito al mantenimento del regime fascista, sono stati considerati indegni di servire lo stato democratico¹²⁸.

In conclusione, i ricorsi non venivano rigettati, ma, irruzialmente, venivano dichiarati inammissibili; l'ordinanza, però, terminava con una frase ambigua che, come qualcuno fece notare¹²⁹, sembrava ventilare la possibilità di un controllo giudiziario in sede diversa da quella penale: «se i ricorrenti ritengono di essere stati lesi nei loro diritti politici dai provvedimenti impugnati, non è innanzi al Supremo Organo giurisdizionale penale che possono far valere le loro ragioni»¹³⁰.

2.2. *Il dibattito sulla natura della declaratoria di decadenza*

I nuovi scenari che l'eccezionalità della vicenda giudiziale e del responso della Cassazione avevano aperto, non potevano non attrarre l'attenzione dei giuristi di maggiore spicco, i quali si cimentarono in vivaci discussioni sulle riviste del tempo, cercando di proporre soluzioni ai diversi problemi emersi¹³¹. Tra le varie questioni, la più dibattuta fu quella della natura della declaratoria di decadenza, che il Supremo Collegio aveva lasciato indefinita.

Una voce pienamente concorde con l'interpretazione data da Vassalli era quella

¹²⁷ Vassalli, 1949, pp. 94-113, ove è riportata tutta la lunga requisitoria svolta, in particolare, con riferimento al ricorso proposto da Davide Mele, con la quale si chiedeva di dichiarare il ricorso stesso inammissibile.

¹²⁸ Vassalli, 1949, p. 121.

¹²⁹ Conforti, 1946, p. 192; Andrioli, 1946, p. 80.

¹³⁰ Vassalli, 1949, p. 121.

¹³¹ A proposito del dibattito degli anni Quaranta su questioni giuridiche fondamentali per il diritto penale, Massimo Meccarelli ha sottolineato come esso abbia favorito il superamento dell'approccio metodologico formalistico, noto come indirizzo tecnico-giuridico, spingendo verso un ritorno all'originario impegno del diritto nei confronti della società e quindi all'idea che esso dovesse fungere da "guida" piuttosto che da "strumento" per le opzioni legislative (Meccarelli, 2021, pp. 303-304).

del padre gesuita Salvatore Lener sul periodico “La Civiltà Cattolica”: definendo l’art. 8 del decreto 159 una «norma di evidente carattere penale», classificava il trattamento riservato ai senatori come «una vera e propria sanzione penale, affatto analoga a quella comminata dall’art. 2 ai membri del governo fascista in quanto tali» e denunciava l’eccesso di potere sia sul piano legislativo che su quello giudiziario¹³².

Diversa, invece, era l’opinione espressa da tre eminenti giuristi - Luigi Biamonti, Francesco Carnelutti e Arturo Carlo Jemolo – firmatari di un parere *pro veritate* in favore dell’istanza di revocazione della dichiarazione di decadenza del senatore Vittorio Cini (istanza che venne accolta il 12/3/1946)¹³³. Nel parere si definiva la dichiarazione di decadenza come un «provvedimento amministrativo» e, più precisamente, un «provvedimento di epurazione nella sfera costituzionale», accostabile ai provvedimenti di giurisdizione volontaria e assimilabile all’interdizione dai pubblici uffici: privo, quindi, del carattere di pena¹³⁴.

Jemolo esponeva le proprie opinioni anche in una nota all’ordinanza delle Sezioni Unite penali su *La Giustizia penale*, nella quale riaffermava che la decadenza era «una sanzione amministrativa in senso lato, che può con maggior precisione dirsi costituzionale, per ciò che ha ad oggetto la perdita della qualità di membro di un collegio che attiene al diritto costituzionale»¹³⁵. Stranamente, ribadendo la possibilità di modifica («sia come *reformatio in melius* sia come *reformatio in peius*») del provvedimento da parte della stessa Alta Corte, il giurista romano usava il termine «revoca»¹³⁶ anziché quello di «revocazione», nonostante che il Battaglini avesse messo in guardia dal confondere le due voci¹³⁷.

L’idea di inquadrare la decadenza dalla carica di senatore nel concetto dell’interdizione da un pubblico ufficio e di assimilarla ad un provvedimento di giurisdizione volontaria era espressa da Carnelutti anche in una nota all’ordinanza delle Sezioni Unite pubblicata in *Il Foro italiano*. Se lo scopo del provvedimento era la «difesa della pubblica amministrazione dal pericolo che i relativi poteri siano esercitati, secondo la frase della Corte, da uomini indegni o pericolosi», e se, in mancanza di reato, si escludeva che si trattasse di una pena, si doveva necessariamente ammettere, secondo l’eclettico giurista friulano,

¹³² Lener, 1945, pp. 188-189.

¹³³ Cardia, 2005, pp. 217-218. L’istanza era motivata dal fatto che «la notificazione della richiesta dell’Alto Commissario all’interessato, con l’invito a presentare le deduzioni difensive, prescritte dalla legge, aveva avuto luogo con deposito della richiesta stessa presso la cancelleria dell’Alta Corte, in un tempo in cui il Cini era arrestato e deportato in Germania» (Vassalli, 1949, p. XIII).

¹³⁴ Nell’impossibilità di reperire il parere in originale, debbo attenermi a quanto riferito in Vassalli, 1949, pp. XIII-XIV.

¹³⁵ Jemolo, 1945-1946, col. 40.

¹³⁶ Ivi, col. 41.

¹³⁷ Il Battaglini aveva sottolineato che l’istituto della revocazione era ben distinto da quello della semplice revoca (Vassalli, 1949, p. 112).

che la decadenza fosse una misura di sicurezza inquadrabile nel concetto dell'interdizione da un pubblico ufficio (misura non accessoria rispetto ad una pena, come previsto dal codice penale, ma autonoma). Il giudice speciale che la applicava, pronunciava indubbiamente una condanna, ma il processo, non avendo carattere contenzioso, poteva, ad avviso del professore, essere configurato come una forma di giurisdizione volontaria non civile, ma penale, vista la fisionomia penale dell'Alta Corte¹³⁸.

Anche Virgilio Andrioli trovava che il giudizio dell'Alta Corte era stato «incasellato» dal legislatore nella categoria della giurisdizione volontaria, ma reputava deprecabile la configurazione della decadenza dei senatori come misura di sicurezza o, peggio, di polizia, configurazione alla quale pareva che le Sezioni Unite penali si fossero rigorosamente e letteralmente attenute. L'utilizzo di simili misure per privare i senatori dello *status* «senza dubbio più alto della Costituzione albertina dopo la Corona», ponendoli sullo stesso piano degli sfruttatori di prostitute, urtava, a suo avviso, contro il sentimento di giustizia¹³⁹.

Altre opinioni attribuivano al provvedimento di decadenza una connotazione politica o politico costituzionale. Così, Giuseppe Sabatini riteneva che la natura della funzione svolta dall'Alta Corte dipendesse dal fine perseguito: l'epurazione era «lo scopo più appariscente», ma, sotto certi aspetti soltanto indiretto, perché, «attraverso la funzione dell'Alta Corte», l'ordinamento giuridico tendeva «all'efficienza democratica del massimo organo parlamentare». Pertanto, le norme a ciò finalizzate, incidendo sulla composizione del Senato, avevano indiscutibilmente carattere costituzionale e l'Alta Corte, nell'esplicare la sua funzione, compiva atti politico-costituzionali, che, come tali, dovevano essere, nell'ordinamento vigente, sottratti «ad ogni possibilità di controllo giurisdizionale». Anche la revocazione, ammissibile secondo il Battaglini, era da escludere in mancanza di un'apposita norma costituzionale¹⁴⁰.

La natura costituzionale era sostenuta anche dal consigliere di Stato e professore Michele La Torre, il quale, però, operava una sottile distinzione tra atti costituzionali legali (ossia aderenti all'ordinamento esistente) e atti costituzionali extralegali o addirittura rivoluzionari: questi ultimi, al di fuori o contro l'ordinamento esistente, venivano emessi allo scopo di instaurare un nuovo ordinamento, legittimato dallo stato di necessità o dalla volontà del popolo. Essendo completamente svincolati dall'ordinamento preesistente, tali atti non erano sindacabili da organi giurisdizionali preesistenti e alla stregua delle leggi precedentemente in vigore: la loro validità e la loro giuridica inoppugnabilità si basava sul riconoscimento del nuovo ordinamento da parte della massa dei cittadini e delle autorità pubbliche¹⁴¹.

¹³⁸ Carnelutti, 1946a, coll. 33-34.

¹³⁹ Andrioli, 1946, pp. 78-81.

¹⁴⁰ Sabatini, (1945-1946), coll. 64-72.

¹⁴¹ La Torre, 1946, pp. 4-6.

Il professor Vincenzo Gueli¹⁴², dal canto suo, al termine di una lunga e dettagliata disquisizione sui vari tipi di sanzioni, inquadrava la decadenza dei senatori tra le sanzioni di diritto pubblico poste a tutela di interessi della collettività,

protetti da norme che attribuiscono semplicemente a certi organi (che perciò assumono nell'organizzazione dello Stato una posizione di supremazia) una competenza assai lata, consistente anzitutto nella stessa determinazione in concreto di tali interessi e quindi nel curarne la soddisfazione mediante un'attività caratterizzata da un'ampissima discrezionalità¹⁴³.

Qualora tale attività discrezionale, di indubbio carattere politico, avesse leso i suddetti interessi, si sarebbe riscontrato, in chi la compiva, una responsabilità politica, il cui accertamento non poteva che essere basato su criteri «altrettanto ampiamente discrezionali»; e, laddove se ne riscontrasse l'illiceità, si sarebbe dovuto applicare una sanzione politica, come, appunto, l'«allontanamento dall'ufficio».

Per distinguere le sanzioni politiche dalle altre, il Gueli indicava due criteri: la natura del bene su cui la sanzione incideva (titolarità di un pubblico ufficio o capacità ad esercitarlo) e l'indole «eminentemente discrezionale del giudizio» che conduceva all'applicazione della sanzione medesima¹⁴⁴.

Di sanzione politica parlava altresì il professore Franco Pierandrei, spiegando che le sanzioni politiche, con il loro carattere punitivo, perseguiavano lo stesso fine delle sanzioni penali, ossia la difesa dell'ordinamento giuridico, ma, a differenza di queste ultime, prescindevano dal principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Essendo inflitte nell'ambito di una giustizia politica, disciplinata non da precisi precetti, ma da formule giuridiche di particolare latitudine (quasi delle «norme in bianco»), implicavano inevitabilmente l'uso di un ampio potere discrezionale da parte del giudice politico¹⁴⁵. Di conseguenza, costui doveva «farsi guidare da un notevole equilibrio», per non cadere nella confusione tra politica e giustizia, doveva prescindere dalle «passioni contingenti» e doveva considerare «l'ordinamento dello Stato e i più fondamentali interessi dello Stato [...] inquadrati e quasi cristallizzati con i loro motivi più essenziali nel sistema giuridico»¹⁴⁶.

Accogliendo questo punto di vista, si giustificava l'orientamento dichiaratamente politico seguito dall'Alta Corte nell'individuare i criteri da seguire nell'applicazione delle sanzioni.

Escludeva, invece, ogni apprezzamento discrezionale Alfonso Tesauro, il quale, dopo avere, in un primo tempo, aderito all'idea di Carnelutti e definito come

¹⁴² Caravale, 2003.

¹⁴³ Gueli, 1946, pp. 112-113.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁴⁵ Pierandrei, 1964 [1947], *passim*.

¹⁴⁶ *Ivi*, p. 16.

amministrativa la natura della decadenza¹⁴⁷, in un secondo tempo, ne affermava il carattere costituzionale, privo, però, di coloriture politiche. Era pur vero che la sanzione inflitta ai senatori era finalizzata a soddisfare in via preventiva un'esigenza politica, in quanto era stata prevista

per eliminare, indipendentemente da qualsiasi elemento di responsabilità, chiunque, per avere concorso a mantenere in vita il regime fascista, non desse garanzie sufficienti per lo svolgimento delle funzioni della sua carica in maniera conforme alle esigenze politiche affermatesi in seguito al mutamento di regime,

ma la sua natura rimaneva esclusivamente giuridica. Pertanto, alla dichiarazione di decadenza si poteva giungere solo dopo aver valutato l'attività dei senatori con criteri esclusivamente e rigorosamente giuridici, «nei casi e nei modi tassativamente stabiliti dalla legge»¹⁴⁸.

2.3. *I ricorsi dinanzi alle Sezioni Unite civili*

Nel periodo successivo all'ordinanza delle Sezioni Unite penali, non pochi mutamenti si succedettero nel contesto politico e giuridico. Dal dicembre del '45, il governo De Gasperi, succeduto a quello guidato da Parri con l'appoggio anche delle forze di sinistra che avevano abbandonato i sogni rivoluzionari, aveva intrapreso, come si è già accennato, la strada della pacificazione civile e di un ritorno alla normalità dopo gli eccessi dell'epurazione «selvaggia»: il centro democratico si era sostituito alla sinistra radicale. Il 1° febbraio del '46 fu approvato un decreto che devolveva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le attribuzioni dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo (di cui era allora titolare Pietro Nenni). Il 31 marzo, per le province centrali e meridionali, e il 30 aprile, per quelle settentrionali, furono, rispettivamente, gli ultimi giorni utili per intentare processi di epurazione, anche se quelli già iniziati continuaron il loro *iter*. Dopo la proclamazione della Repubblica, il 22 giugno fu approvato un provvedimento di amnistia, definito da Nenni «abbastanza ampio», che era frutto di un compromesso tra le forze di sinistra e i partiti moderati che sostenevano il governo¹⁴⁹. Sempre nella primavera del '46, l'Alta Corte di Giustizia accoglieva alcuni ricorsi per revocazione presentati da senatori dichiarati decaduti¹⁵⁰, prima

¹⁴⁷ Tesauro, 1946, col. 341.

¹⁴⁸ Tesauro, 1947, pp. 247-251.

¹⁴⁹ Per una panoramica del periodo, v. Woller, 1997, pp. 513 ss.

¹⁵⁰ L'ammissibilità dei ricorsi per revocazione fu deliberata dall'Alta Corte il 12 marzo 1946, ma circoscritta «al caso di vizio essenziale, tale da doversi ritenere la giuridica inesistenza della decisione, nonché al caso di assoluta impossibilità di difesa» (Cardia, 2005, p. 114). Alla fine, furono accolte 19 istanze di revocazione e 34 furono respinte (Cardia, 2005, pp. 165-166 e 171-172). In proposito, Vassalli citava un «acerbo commento» dell'*Avanti!*, il quale non mancava di far osservare la netta preferenza dimostrata dall'Alta Corte, nelle revocazioni e nelle assoluzioni, per i senatori facoltosi e potenti (i deferimenti respinti

di chiudere i lavori, il 24 giugno, contemporaneamente alla cessazione delle funzioni della Camera Alta.

La dichiarazione di decadenza, tuttavia, gravava ancora su un buon numero di senatori, estendendo i suoi effetti sulla loro capacità civile e politica (esclusione dal diritto di voto; non eleggibilità a consiglieri comunali; avocazione dei presunti profitti di regime; esclusione dai consigli di amministrazione di società di commercio e divieto di impiego in esse)¹⁵¹: permaneva, quindi, per costoro l'interesse ad agire per essere reintegrati nei propri diritti e Vassalli assunse nuovamente le difese di alcuni di essi; altri senatori furono assistiti dai suoi colleghi Cipolla¹⁵², Brasiello¹⁵³, Abisso, Orlandi, Mariotti¹⁵⁴ e Ghigi¹⁵⁵.

L'ordinanza 15 gennaio 1946 delle Sezioni Unite Penali aveva lasciato irrisolte due questioni: quella della natura giuridica della declaratoria di decadenza e quella della funzione (giurisdizionale o amministrativa) dell'organo deputato a pronunciarla ed applicarla; d'altra parte, il Supremo Collegio pareva aver adombrato ai ricorrenti la possibilità di «far valere le proprie ragioni» in altro modo. Pertanto, i difensori decisero di adire nuovamente le Sezioni Unite, agendo però in via civile e facendo perno sull'art. 362 del codice di procedura civile¹⁵⁶.

I motivi comuni a tutti i ricorsi riprendevano quelli già presentati alle Sezioni

furono 88): Vassalli, 1949, pp. 137-138 nota 1.

¹⁵¹ Vassalli, 1949, p. 138 e 170-171: i suddetti effetti accessori della decadenza dalla carica erano stati sanciti da una serie di decreti del 1945 e 1946.

¹⁵² Ettore Cipolla, che era avvocato generale aggiunto e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, era stato nominato senatore il 20 ottobre 1939. Il 7 agosto 1944 l'Alto Commissario ne aveva richiesto la decadenza per «avere mantenuto il fascismo e resa possibile la guerra, sia con i voti, sia con azioni individuali, fra cui propaganda esercitata fuori e dentro il Senato»: L'Alta Corte aveva respinto la richiesta con ordinanza 6 giugno 1945. Il successivo 20 giugno era stato assolto anche nel giudizio di epurazione dalla magistratura e il 1° luglio era stato collocato a riposo per raggiunti limiti d'età con il titolo onorifico di procuratore generale della Corte di Cassazione. Nel 1947 fu eletto nel Parlamento regionale siciliano, di cui divenne Presidente il 30 maggio dello stesso anno (Cardia, 2005, 218; Meniconi, 2022, pp. 210-211 e p. 223).

¹⁵³ Teucro Brasiello, che dal 1938 era presidente della II Sezione penale della Corte di Cassazione, sottoposto a giudizio di epurazione, era stato prosciolto sia dalla Commissione di epurazione in primo grado, sia dalla Commissione centrale, a cui l'ufficio dell'Alto Commissariato aveva presentato ricorso (Meniconi, 2013, p. 333; Ead., 2022, *ad indicem*).

¹⁵⁴ Vassalli, 1949, p. 167.

¹⁵⁵ Sull'avv. Giorgio Ghigi, che difendeva i senatori Giuseppe Guadagnini e Alessandro Ghigi, v. Cardia, 2005, p. 132.

¹⁵⁶ Art. 362 c.p.c.: «Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'art. 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso. Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione: 1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari; 2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario».

Unite Penali: difetto assoluto di giurisdizione dell'Alta Corte per il difetto della forza di legge (incostituzionalità) delle disposizioni su cui le ordinanze di decadenza erano basate; difetto assoluto di giurisdizione per avere l'Alta Corte applicata la sanzione di decadenza in casi non rientranti nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge [voti o atti intesi al mantenimento del regime fascista e a rendere possibile la guerra] e in contrasto con le ipotesi stesse; difetto assoluto di giurisdizione per avere l'Alta Corte emesso le ordinanze di decadenza senza alcuna motivazione in fatto e in diritto, dichiarando di non essere, in alcun modo, sottoposta all'obbligo della motivazione¹⁵⁷.

Nella sentenza decisa, non senza difficoltà¹⁵⁸, il 9 giugno 1947 e pubblicata il 9 luglio successivo¹⁵⁹, gli alti magistrati esclusero, in via pregiudiziale, le varie eccezioni di inammissibilità presentate dall'Avvocatura Generale dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in cui era stato assorbito l'ufficio dell'Alto Commissariato). Di tali eccezioni, due meritano di essere qui menzionate: una concerneva il problema della non impugnabilità dei provvedimenti dell'Alta Corte, visto il divieto sancito dal già più volte citato art. 9 del D.L.L. 13 settembre 1944 n. 198¹⁶⁰, e l'altra riguardava la natura delle ordinanze di decadenza.

Riguardo al primo punto, le Sezioni Unite, confermando un orientamento tradizionalmente osservato in passato (ma deprecabilmente disatteso, oltre che, nel Ventennio, nei confronti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, anche in una recente sentenza delle Sezioni Unite)¹⁶¹, e, accogliendo la tesi della

¹⁵⁷ Vassalli, 1949, p. 168.

¹⁵⁸ «[...] È parimenti di ragion pubblica che la deliberazione, dopo tre riunioni di camera di consiglio, fu presa con otto voti contro sette» (Vassalli, 1949, p. IX); «Si ebbe notizia di tre successivi relatori, senza tener conto della designazione di altro fatta prima della definitiva fissazione della causa a ruolo» (ivi, nota 1); «Indubbiamente il dissenso dovette essere assai grave e profondo in seno allo stesso Altissimo Collegio, se, come è ormai notorio, essa [la decisione] fu presa con un solo voto di maggioranza; se il relatore si rifiutò di redigere la sentenza; se assai laborioso riuscì il parto del Consigliere Estensore» (Maroni, 1947, coll. 290-291).

¹⁵⁹ Vassalli, 1949, pp. 166-183; la sentenza è altresì reperibile nelle riviste giuridiche del tempo.

¹⁶⁰ *Supra*, note 90 e 109.

¹⁶¹ L'indirizzo giurisprudenziale favorevole all'accoglimento dei ricorsi per difetto assoluto di giurisdizione contro i provvedimenti dei giudici speciali era stato interrotto (dopo la parentesi fascista) con la sentenza delle Sezioni Unite del 7 luglio 1945, (ricorso Jacomoni e altri, in "La Giustizia Penale", 1945/1946, parte III, col. 12 ss.), che Vassalli definiva una «triste pagina all'aurora di liberi tempi» (Vassalli, 1949, p. XXI), ma era poi stato recuperato con la sentenza delle Sezioni Unite del 4 maggio 1946 (ricorso Pariani, in "La Giustizia Penale", 1945/1946, parte III, col. 181 ss.) ed ora era ulteriormente confermato. Commentando queste oscillazioni, Carnelutti ironicamente si rallegrava di quanto fosse «chiaro e confortante» il fenomeno di assestamento del «movimento pendolare» della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Carnelutti, 1946b, p. 73, n. 1).

difesa, non esitavano a dichiarare «inconcepibile la sottrazione della pronunzia al controllo della Corte di cassazione e, cioè, della Corte Suprema regolatrice delle competenze e delle giurisdizioni» quando si trattava di «gravami, con i quali si denuncia il difetto assoluto di competenza e di giurisdizione», essendo compito preciso della Cassazione la vigilanza sul rispetto dei limiti posti dal legislatore ai giudici speciali¹⁶².

Quanto poi alla controversa natura delle ordinanze di decadenza, il Supremo Collegio, in contrasto con l'Avvocatura dello Stato, che riteneva fossero provvedimenti di tipo politico-amministrativo, affermava che il carattere giurisdizionale si evinceva sia dalla qualifica attribuita dalla stessa Alta Corte in alcune sue decisioni¹⁶³, sia dalla terminologia usata nella legislazione di quel periodo in relazione alla Corte stessa e alla sua attività.

La definizione della declaratoria di decadenza che gli alti magistrati fornivano, evidentemente sollecitati dalle critiche e dal dibattito dottrinale seguito all'ordinanza del 15 gennaio 1946, non era priva di qualche ambiguità, ma fugava ogni dubbio sulla fisionomia giurisdizionale dell'Alta Corte: «una sanzione, di carattere prevalentemente politico, ma con criteri prevalentemente giuridici, ad opera di un organo di carattere giurisdizionale, e con un procedimento di carattere giurisdizionale»¹⁶⁴. Si escludevano, in tal modo e in concordanza con quanto sostenuto dalla difesa, tutte le altre ipotesi: la pronuncia di decadenza non era un atto amministrativo o di giurisdizione volontaria, né un provvedimento di polizia o una misura di sicurezza o, ancora, un provvedimento disciplinare.

Tolto ogni dubbio sull'ammissibilità dei ricorsi, si dichiarava infondato il motivo della incostituzionalità delle norme relative alla decadenza dei senatori, perché si riteneva che tali norme fossero state legittimamente emanate sulla base della tregua istituzionale sancita con D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151 e non avessero oltrepassato i limiti da questo posti, perché non toccavano il Senato come istituzione, ma erano semplicemente finalizzate all'epurazione di alcuni suoi membri, colpevoli di aver favorito il fascismo e la guerra. Era pur vero che, con tali norme, erano stati abrogati alcuni articoli dello Statuto, ma, in contrasto con Vassalli¹⁶⁵, si sottolineava il carattere flessibile e non rigido della Costituzione

¹⁶² Vassalli, 1949, p. 172.

¹⁶³ Veniva, in particolare, menzionato il giudizio di revocazione della decadenza del senatore prof. Angelo Menozzi, del 12 marzo 1946 (Vassalli, 1949, p. 173).

¹⁶⁴ Vassalli, 1949, p. 175; anche il procuratore generale Dalla Mura, nel suo intervento dinanzi alle Sezioni Unite civili, aveva definito le ordinanze «atti compiuti nell'esercizio della funzione giurisdizionale e precisamente della giurisdizione contenziosa affidata dalla legge al giudice speciale» (Vassalli, 1949, pp. XVI-XVII).

¹⁶⁵ Vassalli aveva puntualizzato che lo Statuto era stato di tipo flessibile fino al momento in cui la legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sancendo l'obbligatorietà del parere del Gran Consiglio del Fascismo su tutte le questioni di carattere costituzionale, aveva introdotto «la distinzione tra leggi costituzionali e leggi ordinarie secondo la diversa procedura di formazione», e la legge 5 maggio 1929, n. 660 aveva modificato la formula di promulgazione

albertina, che permetteva modifiche mediante leggi ordinarie.

Gli altri due motivi venivano, invece, accolti come fondati: l'Alta Corte aveva effettivamente ecceduto dal suo potere giurisdizionale ed usurpato il potere del legislatore, sia configurando ipotesi di decadenza non previste o addirittura in contrasto con la legge, sia autoqualificandosi «come un organo giurisdizionale di particolare ed eccezionale natura politico-costituzionale, sottratto all'obbligo di motivare, in fatto e in diritto, le sue pronunzie»¹⁶⁶.

L'Alta Corte – spiegavano i magistrati – aveva eluso la norma tassativa dell'art. 8 del D.L.L. 159, che esigeva, per le accuse, la prova dei «votis» o degli «atti» con i quali i senatori avevano «contribuito al mantenimento del regime e a rendere possibile la guerra», e aveva basato le ordinanze di decadenza sugli addebiti formulati dall'Alto Commissario che configuravano comportamenti estranei alle normative vigenti. Tali, ad esempio, il non essersi apertamente dissociati dal Governo di Mussolini; l'essere stati nominati senatori dopo il 3 gennaio 1925, o in un determinato anno – 1939 o 1943 – o aver ricoperto determinate cariche o essere stati eletti deputati dopo il 1929; il non essersi avvalsi delle prerogative e delle immunità connesse con la carica di senatore «per esprimere, apertamente, il proprio giudizio sulla condotta del governo», separando la propria responsabilità da quella del regime; il non aver ricevuto la convalida della nomina dall'Assemblea nel 1924 ed essere poi stati compresi nelle nomine effettuate nel 1939, quando era stato stabilito un procedimento diverso.

Sempre accogliendo le argomentazioni della difesa, i giudici non mancavano di rilevare che l'Alta Corte, basandosi su ipotesi di comportamenti negativi, aveva invertito l'onere della prova, normalmente spettante all'accusa, e l'aveva addossato agli incolpati.

Maciò che veniva maggiormente stigmatizzato era la mancanza di motivazione¹⁶⁷, che, per le decisioni di carattere giurisdizionale, era una violazione di legge di particolare gravità; «gravità ancora più rilevante» nel caso dei giudici speciali, perché impediva il controllo del rispetto dei limiti posti dalla legge.

Dopo aver ricordato che l'obbligo di motivare, affermato da tempo in tutti gli

delle leggi aventi carattere costituzionale. Anche considerando l'abrogazione delle due leggi, Vassalli riteneva «irrefutabile» che non si era «ritornati al tipo costituzionale anteriore»: da ciò traeva la conseguenza che la legge ordinaria non potesse contraddirsi alla legge costituzionale (Vassalli, 1949, pp. 149-150).

¹⁶⁶ Vassalli, 1949, p. 179.

¹⁶⁷ Così si legge nella sentenza: «Ma, a prescindere dalla creazione di ipotesi di decadenza non previste tassativamente dalla legge, il difetto comune a tutte le ordinanze impugnate è che queste non contengono alcuna motivazione, né in fatto né in diritto. Hanno il semplice riferimento ad un generico atto di accusa; danno atto che sono state esaminate le deduzioni difensive dell'inculpato; ed infine, con il nudo riferimento all'art. 8 u.c. del d. l. It. 27 luglio 1944 n. 159, pronunziano puramente e semplicemente la decadenza» (Vassalli, 1949, p. 180).

ordinamenti giuridici dei paesi civili¹⁶⁸, era sancito con rigore sia nel codice di procedura penale (alle cui norme l’Alta Corte avrebbe dovuto attenersi, per quanto possibile, come prescritto dall’art. 10 del decreto 159), sia nel codice di procedura civile, i magistrati sottolineavano che L’Alta Corte era incorsa nell’eccesso di potere, perché si era *volutamente* sottratta all’obbligo, autoprolamandosi «organo giudiziario di eccezionale carattere politico-costituzionale, non vincolato a motivare, in fatto e in diritto, la sua pronuncia», mentre nessuna norma delle leggi vigenti le conferiva «un potere giurisdizionale di tale eccezionale natura».

Tra le «gravi conseguenze» che potevano derivare dall’assenza di motivazione, i giudici citavano la vicenda del senatore Abisso, che era stato dichiarato decaduto per gli stessi addebiti dai quali era già stato completamente prosciolti dalla Sezione istruttoria presso la Corte d’Appello di Roma¹⁶⁹.

In conclusione, le Sezioni Unite cassavano senza rinvio tutte le ordinanze impugnate «per il difetto assoluto di giurisdizione del giudice speciale» che le aveva emanate.

Lo scopo della difesa era finalmente raggiunto: curiosamente – come non mancava di osservare Vassalli – non si era proceduto attraverso le tre o più fasi di giudizio affidate a giudici ordinati in scala gerarchica, ma si era passati da una composizione all’altra della stessa Suprema Corte¹⁷⁰.

¹⁶⁸ A questo proposito, Vassalli, nell’introduzione al volume, riportava integralmente il dotto *excursus* storico che il senatore ed ex magistrato Ettore Cipolla aveva sviluppato nella sua memoria difensiva per denunciare l’usurpazione del potere legislativo da parte dell’Alta Corte (Vassalli, 1949, pp. XXIII-XXVIII).

¹⁶⁹ Questo non era il solo caso di provvedimenti contraddittori: poteva infatti accadere che la stessa persona subisse giudizi contrastanti a diverso titolo. Ad esempio, il generale di Corpo d’Armata Riccardo Calcagno, deferito all’Alta Corte il 3 ottobre 1944 ai sensi dell’art. 8 del D.L.L. 159 [come senatore], veniva da questa dichiarato decaduto il 21 ottobre successivo per non aver ostacolato la politica fascista; il 6 dicembre 1944 l’Alto Commissario Aggiunto (Scoccimarro) richiedeva di procedere contro di lui ai sensi dell’art. 12 del D.L.L. 159 [come generale dell’esercito] «per avere esso partecipato attivamente alla vita politica del fascismo»; il 18 dello stesso mese la Commissione di epurazione per il personale militare sedente presso il Ministero della guerra, presieduta dall’avvocato generale presso la Corte di Cassazione, dichiarava insussistente l’addebito, in quanto, esaminata la carriera del generale, non riscontrava «un efficace contributo a quell’indirizzo di oppressione della libertà popolare e di corruzione che caratterizzò la politica del regime fascista» (Vassalli, 1949, pp. 4-5). Altri senatori, sottoposti sia al giudizio di epurazione, che a quello di decadenza, scelsero di dimettersi dal ruolo detenuto nella pubblica amministrazione o di chiedere il collocamento a riposo, in modo da far cadere il procedimento epurativo, mentre, sull’altro fronte, dopo la prima vittoria di Vassalli dinanzi alle Sezioni Unite civili della Cassazione, non persero l’occasione di ricorrere contro la declaratoria di decadenza. Tali, ad esempio, furono i senatori Santi Romano, Aristide Carapelle e Salvatore Gatti (Melis, 2003, pp. 34-36; Cardia, 2005, pp. 212, 242-243, 287), la cui decadenza fu annullata con sentenza 9 luglio-26 ottobre 1948 (la data 8 luglio citata da Mariarosa Cardia si riferisce al giorno della decisione in Camera di Consiglio: Vassalli, 1949, p. 247).

¹⁷⁰ Vassalli, 1949, p. X.

3. La reazione di Lorenzo Maroni

Alla notizia della presentazione, da parte di Vassalli, dei primi ricorsi alle Sezioni Unite penali contro le decisioni dell'Alta Corte, il Presidente Maroni si era vivamente allarmato, come risulta da un carteggio intercorso tra lui e l'Alto Commissario. Visto il divieto di impugnazione sancito dall'art. 9 del decreto 198 - divieto che, fra l'altro, era stato ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1945¹⁷¹ - l'alto magistrato si domandava quale fosse lo scopo perseguito dall'illustre professore: sospettava che si trattasse di una «subdola manovra politica allo scopo di criticare l'opera del Governo e dei suoi organi, in rapporto alle sanzioni contro il fascismo, ed anche per sfuggire a quelle ulteriori misure circa l'avocazione dei profitti di regime»¹⁷².

La decisione delle Sezioni Unite penali aveva probabilmente placato le sue apprensioni, ma il successivo accoglimento dei ricorsi da parte delle Sezioni Unite civili non poteva non suscitare la sua reazione. Volendo difendere il suo operato, egli pubblicò un articolo su *La Giustizia Penale*, in cui sosteneva di aver svolto l'incarico, pur «in mezzo a pericoli, ad amarezze e a difficoltà di ogni genere», nel solo interesse della Nazione, «per superiori esigenze di politica interna ed estera»¹⁷³.

Sia sulle irregolarità e sui vizi rilevati dal Supremo Collegio nella notifica delle ordinanze, sia sulla mancanza di motivazione, si difendeva trincerandosi sostanzialmente dietro le carenze della legislazione eccezionale¹⁷⁴; in particolare, per la motivazione, adduceva una giustificazione quanto meno insolita per un giudice: in assenza di un preciso obbligo normativo, la motivazione diveniva superflua grazie all'autoevidenza dei fatti:

Allorché sono in contrasto due tesi, specialmente in punto di diritto, è giusto riconoscere che la motivazione ha portata rilevante, e alle volte essenziale, ai fini delle relative impugnative. Ma allorquando si tratta, anziché di tesi, di fatti semplici, che si accertano quasi meccanicamente, e quando, per soprappiù, nessuna impugnativa di merito è consentita per espressa disposizione di legge, la motivazione si rende quasi un fuor d'opera, o si riduce ad una frase, che sovente è una ripetizione della premessa¹⁷⁵.

Nell'inquadramento di tutti questi problemi, Maroni si poneva in una prospettiva tutta politica, di opportunità, molto lontana da quella rigorosamente giuridica di Vassalli, ma identica a quella che aveva guidato l'azione dell'Alto Commissario. Occorreva – secondo l'ex Presidente - considerare il clima in cui i provvedimenti legislativi erano stati emessi e la volontà del legislatore, il quale,

¹⁷¹ Ricorso Jacomoni cit. *supra*, nt. 161.

¹⁷² Cardia, 2005, pp. 111-112.

¹⁷³ Maroni, 1947, col. 296.

¹⁷⁴ Ivi, coll. 291-293.

¹⁷⁵ Ivi, col. 293.

tenendo conto dell'eccezionalità della situazione [e, verosimilmente, anche delle pressioni delle autorità alleate, dei partiti politici e di gran parte dell'opinione pubblica], aveva predisposto un procedimento «semplicissimo e sollecito, spoglio di qualsiasi pesantezza e formalità, tanto che non soltanto era escluso il pubblico dibattimento, ma era escluso persino il diritto di audizione da parte del senatore interessato»; tutto doveva concludersi non con una sentenza, bensì con un'ordinanza, che il legislatore stesso non aveva specificato dovesse essere motivata.

L'obiettivo era quello di giungere sollecitamente al «risanamento politico» per ottenere «una pronta distensione degli animi»: un obiettivo difficilmente perseguitabile se «si fossero ammessi pubblici dibattiti, contestazioni, e motivazioni, appelli e ricorsi» che, data la pesante mole di lavoro, avrebbero prolungato all'infinito l'attività dell'Alta Corte «contro ogni opportunità politica».

Per fornire adeguate motivazioni, si sarebbe dovuta valutare «passo passo, atto per atto, e talora argomento per argomento» l'attività di personalità complesse, «che avevano per numerosi anni dominato sulla vita pubblica italiana»: «sarebbero occorsi volumi, e si sarebbero dovuti redigere trattati della storia d'Italia degli ultimi decenni»¹⁷⁶.

Anche la composizione della Corte, in cui, accanto ai quattro giuristi, sedevano cinque membri laici¹⁷⁷, scelti tra personalità di rilievo del mondo politico e nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri¹⁷⁸, pareva confermare l'intento politico delle autorità governative. Riprendendo le idee espresse dai professori Sabatini, Gueli e Pierandrei, Maroni ribadiva che, essendo il Senato una Assemblea costituzionale, l'Alta Corte, nello svolgimento della sua funzione epurativa, non poteva che essere considerata un organo di carattere politico-costituzionale: tale carattere andava riconosciuto anche alle ordinanze di decadenza da essa emesse, le quali costituivano «esercizio di una potestà esplicata nella sfera costituzionale per fini decisamente politici» e con criteri discrezionali: come tali, le ordinanze dovevano essere sottratte a qualsiasi sindacato dell'autorità giudiziaria.

In questa chiave, si poteva giustificare anche l'interpretazione estensiva che era stata data all'art. 8 del D.L.L. 159, comprendendo nei «voti o atti» che avevano contribuito «al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra» anche i comportamenti negativi, quali il silenzio, l'acquiescenza, il tacito consenso, il servilismo: Maroni spiegava che la Corte si era riferita al «contegno politico in genere» non solo per gli impulsi dati dall'Alto Commissario e per il

¹⁷⁶ *Ibidem*.

¹⁷⁷ «Non a caso si volle che in essa [Alta Corte] sull'elemento giudiziario avesse preponderanza l'elemento politico (quattro a cinque); onde dell'Alta Corte, oltre a Consiglieri di Cassazione, e Consiglieri di Stato, fra i più autorevoli, fecero parte eminenti personalità giuridiche, fra le quali voglio ricordare, a titolo di onore, l'attuale presidente dell'Assemblea Costituente, On. Avv. Terracini» (Maroni, 1947, col. 295).

¹⁷⁸ Woller, 1997, pp. 245-246; Cardia, 2005, pp. 47-54.

conseguimento delle finalità della legge, ma «anche e principalmente in ossequio ad un principio di diritto ormai pacifico, secondo il quale i membri di un Collegio rispondono dell'operato del Collegio stesso, finché non abbiano fatto constare formalmente il proprio dissenso»¹⁷⁹.

Accanto alla difesa del proprio operato, l'alto magistrato, prendendosi una piccola rivincita, non mancava di rimarcare un punto debole della sentenza delle Sezioni Unite, che accusava, a sua volta, di eccesso di potere.

A proposito della mancanza di motivazione, infatti, la Cassazione aveva, tra l'altro, affermato che, ad evitare di incorrere nell'eccesso di potere, l'Alta Corte avrebbe potuto anche solo fare riferimento «alla notorietà di fatti determinati» attribuiti ad alcuni senatori, o «al giudizio della pubblica opinione sulla responsabilità politica dei senatori stessi»¹⁸⁰.

Con tali asserzioni – spiegava Maroni - la Suprema Corte, oltre ad invadere il campo del legislatore, per aver affermato «principi di diritto, non solo nuovi, ma completamente contrari a quelli da lungo tempo riconosciuti e vigenti», si era posta in contrasto con le norme di procedura penale che escludevano dall'ambito delle prove «tutto quanto possa avere carattere di vago e di incontrollato, come la notorietà, l'opinione pubblica, le notizie di confidenti incontrollati»¹⁸¹.

In chiusura, il giudice si augurava che, ormai cessato lo stato di emergenza e venute meno le «speciali necessità» susseguite «all'armistizio ed alla violenta oppressione nazifascista», si potesse finalmente tornare alla normalità, abolendo ogni legge eccezionale e ogni organo speciale.

In effetti, Maroni scriveva il suo articolo in un'atmosfera molto diversa da quella che si respirava al tempo dell'istituzione dell'Alta Corte, nell'estate del '44, quando dominavano l'esigenza degli Alleati di spazzare via al più presto tutto quello che ancora rimaneva del regime e la pressante richiesta dei partiti antifascisti e dell'opinione pubblica di punire i gerarchi e le persone che del fascismo avevano approfittato per perpetrare delitti e abusi e per trarre indebiti vantaggi. In questo clima «pregnante di passioni meno consone ai fini della giustizia»¹⁸², il rigore giuridico era passato in secondo piano.

Ma, nel 1947, le tensioni si erano gradualmente allentate, lasciando spazio al desiderio di pacificazione: l'avvio verso le istituzioni democratiche non poteva non far riemergere il diritto, per ristabilire un assetto sociale e un ordinamento che, per quanto ancora precario, non contrastasse con i basilari principi della civile convivenza. L'opportunità politica, che per Maroni era stata un punto di riferimento fondamentale, doveva cedere il passo al *rigor iuris*, per evitare che le risposte alle ingiustizie del passato creassero nuove ingiustizie, che rinfocolavano

¹⁷⁹ Maroni, 1947, p. 296.

¹⁸⁰ Vassalli, 1949, p. 182.

¹⁸¹ Maroni rinvia all'art. 246 del c.p.p. del 1913 e all'art. 349 del c.p.p. del 1930 (Maroni, 1947, col. 294).

¹⁸² Conforti, 1946, p. 192.

odii e conflitti. Questa era la direzione in cui si muoveva Vassalli.

4. La sorte dei ricorsi successivi e di quelli degli eredi dei senatori defunti

La sentenza delle Sezioni Unite 9 giugno-9 luglio 1947 aveva aperto la strada alla possibilità di far cassare altre ordinanze di decadenza, sia da parte dei senatori che non si erano ancora attivati, sia da parte degli eredi dei senatori defunti, per togliere dai loro cari il marchio di indegnità politica e civile¹⁸³ e per le questioni economiche dovute all'avocazione dei profitti di regime. Sorprendentemente, però, gli esiti dei ricorsi, che pure erano basati sulle stesse motivazioni utilizzate in precedenza, non furono sempre favorevoli.

Sul primo gruppo di impugnazioni, presentate, oltre che da Vassalli, anche dall'ex magistrato e senatore Ettore Cipolla, le Sezioni Unite civili si pronunciarono con sentenza 9 luglio-26 ottobre 1948, con la quale furono cassate senza rinvio 183 ordinanze di decadenza, mentre i ricorsi degli ex senatori Silvio Gai e Marco Arturo Vicini furono rigettati¹⁸⁴.

Mantenendosi nel solco già tracciato, il Supremo Collegio respinse nuovamente il motivo – ripresentato caparbiamente dagli avvocati - del difetto di forza di legge delle disposizioni riguardanti la decadenza dei senatori, in quanto anticonstituzionali. Accolse, invece, per i 183 ricorsi, il motivo del difetto assoluto di giurisdizione, per essersi l'Alta Corte autoqualificata organo di eccezionale natura politico-costituzionale, sottratto all'obbligo di motivazione; e per avere, la stessa Alta Corte, configurato ipotesi di decadenza *extra legem* e talora *contra legem* e avere giudicato «con direttive tratte da proprie decisioni di massima, di carattere normativo [...] usurpando così i poteri del legislatore»¹⁸⁵.

Questo secondo motivo, però, non poteva, ad avviso degli alti magistrati, supportare la richiesta di Gai e Vicini, perché le ordinanze che li riguardavano contenevano un addebito non generico, ma specifico e di rilevante gravità, idoneo, quindi, a giustificare il provvedimento di decadenza: l'avere aderito, nel 1943, alla Repubblica di Salò, ossia «al governo di tradimento nazionale e di guerra civile». Inoltre, nelle ordinanze, l'Alta Corte aveva “dato atto” che sulla sussistenza di tale addebito non era emersa alcuna contestazione da parte dei due senatori¹⁸⁶.

¹⁸³ Vassalli, 1949, p. 220.

¹⁸⁴ Ivi, pp. 227-247.

¹⁸⁵ Ivi, p. 242.

¹⁸⁶ Questo fatto aveva, secondo i supremi magistrati, valore probatorio, «in base al principio generale che va sempre più affermandosi, sia nel diritto processuale civile, nel senso che le affermazioni dell'attore non contraddette o non contestate dal convenuto si possono ritenere come ammesse, in base al comportamento dello stesso convenuto; sia nel diritto processuale penale, nel senso che la dichiarazione di colpevolezza può dedursi non solo dalla confessione ed ammissione esplicite ed attendibili dell'imputato, ma dalla sua confessione implicita; dal suo stesso silenzio; e da tutto il suo comportamento» (Vassalli, 1949, 246-247).

Pertanto, il Supremo Collegio confermava la piena validità delle dichiarazioni di decadenza e, a supporto della decisione di accogliere una motivazione espressa «in termini ristretti e sintetici»¹⁸⁷, richiamava, probabilmente ispirandosi ad un concetto espresso da Maroni¹⁸⁸, il principio *in claris non fit interpretatio*, normalmente utilizzato nell'interpretazione degli atti giuridici:

Potrebbe ripetersi, a proposito del dovere di motivare e della sufficienza della motivazione, quanto si suole affermare in tema di interpretazione del contenuto di atti giuridici, quando essa sia chiara e non formi argomento di dubbi. Il principio: *in claris non fit interpretatio*, se non ha mai dispensato dal dovere di interpretare, ha contenuto l'interpretazione stessa in limiti ristretti e sintetici, senza con ciò venire meno al dovere di motivare ed interpretare¹⁸⁹.

La fragilità di questi argomenti rende comprensibili le perplessità di Vassalli, che, non trovando una “apprezzabile differenza” tra le ordinanze in questione e quelle pronunciate per i senatori reintegrati nella carica, denunciava una ingiustificata disparità di trattamento¹⁹⁰. Ma soprattutto il professore, con la consueta acutezza e con una punta di ironia, non poteva esimersi dall'osservare che riferendosi al principio *in claris non fit interpretatio*, le Sezioni Unite minavano alle radici l'argomentazione basata sulla mancanza di motivazione delle ordinanze, che era stata fondamentale per l'accoglimento dei ricorsi: «[...] tutto l'edificio delle Sezioni Unite costruito per accogliere i duecento e più ricorsi nei limiti e sul fondamento del Mezzo Il si sente scricchiolare in modo preoccupante»¹⁹¹.

Con le stesse motivazioni utilizzate per Gai e Vicini, le Sezioni Unite respinsero i ricorsi di altri sette senatori, colpevoli anch'essi di aver aderito alla Repubblica di Salò¹⁹².

L'aspetto curioso e paradossale della vicenda di questi senatori era che, come Vassalli non mancava di rilevare, costoro, in realtà, avevano già perso la loro carica quando, aderendo alla Repubblica Sociale, ne avevano accettato la Costituzione, che sopprimeva il Senato Regio¹⁹³: quindi non sarebbero nemmeno stati legittimati a proporre ricorso contro il provvedimento emesso dall'Alta Corte¹⁹⁴.

Vi era infine la sorte dei senatori morti prima che l'Alta Corte prendesse in

¹⁸⁷ Vassalli, 1949, pp. 247 e 254.

¹⁸⁸ Maroni, 1947, col. 293 (*supra*, nota 175 e relativo testo).

¹⁸⁹ Vassalli, 1949, pp. 247 e 254.

¹⁹⁰ *Ivi*, p. XLII.

¹⁹¹ *Ivi*, pp. XLII-XLIII.

¹⁹² Erano i senatori: Vittorio Rolandi Ricci, Paolo Vinassa de Regny, Luca Montuori, Luigi Russo, Cesare Genovesi, Giacomo Emilio Curatolo, Luigi Barzini (Sezioni Unite, 22 luglio – 26 ottobre 1948, in Vassalli, 1949, pp. 251-254). In totale, i senatori definitivamente decaduti furono 43 (Cardia, 2005, p. 186).

¹⁹³ Decreto legislativo 29 settembre 1943, n. 867 (Cardia, 2005, p. 26).

¹⁹⁴ Vassalli, 1949, p. XLIII.

considerazione il loro deferimento: esemplare il caso del marchese Giuseppe De Capitani d'Arzago. Il suo fascicolo era pervenuto all'attenzione dell'Alta Corte il 29 novembre 1945: essendo il marchese decaduto dodici giorni prima, l'Alta Corte aveva pronunciato il non luogo a deliberare. Successivamente, però, in base al decreto 26 marzo 1946, n. 134, relativo all'avocazione allo Stato dei profitti di regime¹⁹⁵, su sollecitazione del Ministero delle Finanze, il caso era stato riaperto e all'Alta Corte era stato chiesto di verificare se sussistessero gli elementi per la decadenza: in caso positivo, lo Stato avrebbe potuto agire contro gli eredi per l'avocazione dei profitti.

Nonostante le deduzioni difensive presentate dagli eredi, l'Alta Corte, valutate le informazioni raccolte, aveva concluso che concorrevano le circostanze per la decadenza¹⁹⁶. In favore del De Capitani si riconosceva che, in qualità di senatore, si era occupato prevalentemente di argomenti di carattere tecnico ed economico; che, come presidente delle Casse di Risparmio, aveva agito senza faziosità e nel pubblico interesse; che non era stato fascista intransigente ed aveva esercitato «con rettitudine e disinteresse» le cariche pubbliche di cui era stato investito¹⁹⁷, tanto da «raccogliere simpatie anche nel campo degli antifascisti». Tutto ciò, però, non era sufficiente a scagionarlo: gli si imputava, infatti, di non aver fatto nulla per separare le proprie responsabilità da quelle del regime; di aver militato per quasi un ventennio nel partito fascista, ricevendo, come riconoscimento, la tessera *ad honorem* con retrodatazione al 23 marzo 1923; di aver appoggiato

¹⁹⁵ D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134, art. 6, I comma, lett. *n* e penult. comma: «Sono avocati allo Stato, quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali, conseguiti successivamente al 3 gennaio 1925 da chi sia stato [...] *n*) senatore nominato dopo il 3 gennaio 1925 e dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 8 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159 [...] Nel caso in cui l'azione per la dichiarazione di decadenza sia estinta, l'Alta Corte, su richiesta del Ministro delle Finanze e previa citazione degli eredi, dichiara se concorrevano gli elementi per la decadenza, e ciò ai fini dell'avocazione prevista nel presente articolo».

¹⁹⁶ Ordinanza 28 marzo 1947 (Vassalli, 1949, p. 250).

¹⁹⁷ Il De Capitani aveva iniziato la sua carriera politica fin dal 1913, quando, a 33 anni, era stato eletto deputato nelle file del partito liberale; dopo l'avvento di Mussolini al potere, dall'ottobre 1922 al 31 luglio 1923 era stato Ministro dell'Agricoltura; nelle elezioni del 1924 era stato incluso nella lista fascista; nel 1928 era stato prescelto come podestà di Milano ed era rimasto in carica per oltre un anno; il 24 gennaio 1929 era stato nominato senatore e dall'aprile 1934 al 1939 era stato vicepresidente del Senato; per molti anni era stato presidente della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e aveva presieduto l'Associazione Nazionale per le Casse di Risparmio italiane e l'Istituto Internazionale del Risparmio (Vassalli, 1949, p. 192): per la vicepresidenza del Senato era stato inserito nel primo dei sei gruppi in cui l'Alto Commissario Sforza aveva suddiviso i senatori deferiti sulla base dei capi d'imputazione: nel primo gruppo erano inclusi «quei Senatori che dopo il 3 gennaio del 1925 cioè dopo l'instaurazione del regime totalitario, parteciparono come ministri o come sottosegretari di Stato ai Gabinetti fascisti e coloro che, a Parlamento asservito dopo quella data, accettarono le cariche di Presidenti o Vicepresidenti della Camera o del Senato» (Cardia, 2005, p. 54). V. pure Sircana, 1987.

il partito fascista anche dopo il discorso del 3 gennaio 1925 e di aver concorso, con i suoi voti, alla formazione delle leggi fondamentali del regime; di non aver disdegnato la carica di podestà di Milano; di aver assunto numerose e importanti cariche di designazione governativa¹⁹⁸.

Nel ricorso al Supremo Collegio, firmato, oltre che da Vassalli, da altri due avvocati, Ettore Cipolla e Antonio Marazza, si ammetteva che l'ordinanza non mancava di motivazione, ma si rilevava - con il mezzo primo - il difetto assoluto di giurisdizione per difetto di forza di legge, oltre che delle solite disposizioni dei decreti 159 e 198, anche dell'art. 6 lett. *n* del decreto 26 marzo 1946, n. 134¹⁹⁹ e - con il mezzo secondo - l'eccesso di potere e il difetto di giurisdizione «per avere, anche con deliberazione di massima, stabilito come causa di decadenza dalla carica di senatore un comportamento opposto a quello contemplato dalla legge». Tutti gli addebiti, infatti, erano, ad avviso dei difensori, ipotesi *extra legem* create dall'Alta Corte²⁰⁰.

Secondo le Sezioni Unite, invece, l'ordinanza era adeguatamente motivata, perché, accanto ad addebiti *extra legem* e *contra legem*, non mancavano quelli *secundum legem*: «Infatti la menzionata ordinanza dà atto di tutte le benemerenze dell'ex senatore De Capitani che, fin dal 1925, con il suo appoggio autorevolissimo, sostenne il partito fascista, e concorse sistematicamente ad avallare gli atti di maggior responsabilità del regime totalitario»²⁰¹. Pertanto, il ricorso veniva rigettato²⁰².

5. Note conclusive

Ripercorrendo le vicende di cui Filippo Vassalli ha voluto lasciare testimonianza, si capisce quanto fosse difficile contemporaneare le esigenze della “defascistizzazione” con il rispetto delle procedure e dei valori democratici, quanti problemi potessero emergere dall'intreccio tra politica e diritto e quanti e quali rischi per la giustizia derivassero dall'applicazione di misure drastiche e affrettate.

Nel meccanismo epurativo dell'Italia postfascista si sovrapponevano forze e influenze diverse: le direttive degli Alleati vincitori, i vincoli dei trattati, le iniziative delle autorità italiane, le pressioni dei partiti politici nei loro «convulsi moti di assestamento»²⁰³, e, non ultime, le spinte della stampa e dell'opinione

¹⁹⁸ Principalmente la carica di Presidente della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, le nomine a Ministro, a vicepresidente del Senato, a Commissario alla Confederazione del Credito, alla presidenza dell'Associazione Nazionale delle Case di Risparmio.

¹⁹⁹ *Supra*, nt. 195.

²⁰⁰ Vassalli, 1949, pp. 191-197.

²⁰¹ Sentenza 15 luglio – 26 ottobre 1948 (Vassalli, 1949, p. 250).

²⁰² Sezioni Unite, 15 luglio – 26 ottobre 1948 (Vassalli, 1949, pp. 248-250). Gli altri senatori di cui fu dichiarata la decadenza postuma furono: Arturo Bocchini, Luigi Capri Cruciani, Ottorino Carletti, Alessandro Ciano, Giacomo Ferretti, Ercole Varzi (Cardia, 2005, p. 186).

²⁰³ Gueli, 1946, p. 124.

pubblica. La struttura costituzionale aveva una fisionomia precaria e poco chiara: Piero Calamandrei lamentava che si era costretti «a vivere sotto baraccamenti costituzionali di fortuna», essendo il popolo italiano «sospeso tra due mondi, quello di una legalità già condannata a morte, e quello di una legalità desiderata, ma non ancora vivente»²⁰⁴; la questione se e in quale misura lo Statuto fosse ancora in vigore e fosse ancora una Costituzione flessibile era aperta e controversa. La produzione normativa era abbondante, ma spesso inadeguata e contraddittoria; gli organi deputati all'epurazione avevano una composizione ibrida, nella quale gli uomini di legge talora erano del tutto assenti e talaltra erano affiancati (o anche sopravanzati) da personalità politiche: il diverso approccio ai problemi poteva generare, fra i vari membri, difficoltà nella determinazione degli scopi e della linea da seguire per ottenerli. Nel fare i conti con il fascismo e nel perseguire un generico senso di giustizia con strumenti più politici che giuridici, il pericolo di creare nuove situazioni di abuso ed ingiustizia era alto: nella vicenda personale di Vassalli, ad esempio, si è potuto constatare con quale disinvoltura fossero sollevate accuse pretestuose e prive di fondamento.

In questo panorama incerto e confuso, nel quale il proliferare di opinioni divergenti generava molte occasioni di dibattito, i giuristi faticavano a fissare dei solidi punti di riferimento, a livello teorico come a livello pratico: le oscillazioni degli orientamenti della Corte di Cassazione ne sono l'aspetto più vistoso. Vi era chi, data l'eccezionalità della situazione, ammetteva deroghe ad una serie di principi fondamentali e di garanzie costituzionali²⁰⁵, e chi ribadiva con forza l'adesione alla legalità, che, nella questione della decadenza dei senatori, era complicata dalla natura costituzionale del Senato e dalla durata vitalizia della carica.

Vassalli apparteneva a questo secondo gruppo: si è visto come, pur essendo prevalentemente un civilista («il nostro grande e più completo civilista, [...] per noi e anche fuori d'Italia» lo definì Alberto Trabucchi²⁰⁶), egli dimostrasse, nella prima fase dei ricorsi, una piena padronanza delle categorie penalistiche e non trascurasse alcun argomento utile a suffragare la tesi sostenuta.

Una testimonianza diretta in questo senso fu data, in particolare, da Federico Alessandro Marina, suo ex allievo, che, da consigliere della Corte di Cassazione, aveva potuto ammirare

la dovizia della Sua dottrina, l'acutezza del Suo ingegno, la ricchezza delle Sue risorse dialettiche, la passione con cui aveva procurato di affrontare e di risolvere una serie di problemi quanto mai ardui e delicati²⁰⁷.

L'alto magistrato aveva soprattutto apprezzato l'originalità e l'acutezza

²⁰⁴ Calamandrei, 1945, pp. 6-7.

²⁰⁵ Tesauro, 1946, col. 338; La Torre, 1946, pp. 4-6.

²⁰⁶ Trabucchi, 1955, p. 665.

²⁰⁷ *Ibidem*.

dell'indagine sugli «elementi caratterizzanti la sanzione penale e la giurisdizione penale», indagine svolta «ampiamente e brillantemente» non solo negli scritti, ma anche nella discussione orale²⁰⁸. Un giudizio che coincideva con quello di Trabucchi: «Egli era, anche nel foro, maestro» e contribuiva «in modo sensibilissimo alla dignità della giurisprudenza»²⁰⁹.

Le ragioni che avevano spinto Vassalli a difendere i senatori potevano essere varie; *in primis*, quella da lui stesso apertamente dichiarata: difendere la dignità e l'onore di persone che stimava. Laddove Sforza definiva il Senato Regio «un corpo esangue, quale si dimostrò, sotto il fascismo, un *club* vitalizio di vecchi funzionari, vecchi generali, vecchi e non vecchi industriali, vecchi terrieri»²¹⁰, Vassalli riteneva che i senatori rappresentassero

gli uomini più insigni per senno, per dottrina, per esperienza che l'Italia abbia dato per quasi un secolo, se pur frammati a qualche nullità, com'è naturale, e tuttavia non più frequente che in assemblee derivanti dai comizi elettorali²¹¹.

Non tollerava che questi uomini fossero umiliati con l'ambigua sanzione della decadenza (e le relative conseguenze personali e patrimoniali) e considerati indegni di conservare la loro prestigiosa carica, se non addirittura pericolosi per l'ordinamento democratico.

A differenza di Sforza, che era stato in esilio, Vassalli aveva vissuto a Roma nei tempi più duri della dittatura ed era ben consapevole delle difficoltà incontrate dai senatori in una situazione in cui, essendo ormai pressoché esautorati come corpo politico, si trovavano pur sempre ai vertici della vita pubblica, ed erano, quindi, più facilmente esposti alle angherie e agli strali della *Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale* o addirittura al mirino dell'OVRA, la temutissima polizia politica²¹².

Come per i senatori, anche per Vassalli non era stato facile, tra il 1922 e il 1943, continuare a servire lo Stato, che «era disgraziatamente caduto nelle mani di una fazione»: ma, nella convinzione che servire lo Stato non si identificava «necessariamente col servire il partito che tratteneva la somma del potere», egli si era sentito ancor più di prima impegnato ad agire «secondo i dettami della propria coscienza»²¹³, e così riteneva avessero fatto i membri della Camera Alta.

²⁰⁸ *Ibidem*.

²⁰⁹ Trabucchi, 1955, p. 666.

²¹⁰ Sforza, 1945, pp. 6-7.

²¹¹ Vassalli, 1949, p. XLVII, nota 2.

²¹² Significativa, in proposito, è la spiacevole vicenda occorsa al senatore ed ex primo presidente della Corte d'Appello di Milano Antonio Raimondi (Danusso, 2016, pp. 24-26).

²¹³ Vassalli, 1945, p. 9 e nota 8: «[...] è piuttosto da credere che il servire lo Stato negli anni tra il 1922 e il 1943 non s'identificasse necessariamente col servire il partito che tratteneva la somma del potere, se è vero quel che si riferisce, che lo stesso «Alto Commissario per le sanzioni», il quale conservò, restando all'estero, l'ufficio di senatore, potè poi al ritorno far valere con effetto retroattivo diritti connessi con l'ufficio stesso. La quale applicazione

Un altro scopo, seppure indiretto, della battaglia ingaggiata dall'illustre professore, poteva essere quello di ricordare a chi in quel tempestoso periodo reggeva le sorti del Paese che, se si voleva tornare agli equilibri di un regime democratico, non si poteva disgiungere il concetto di giustizia dalla legalità e dai più elementari principi dello Stato di diritto; se si voleva veramente voltare pagina, non si doveva permettere che gli arbitri dettati da passioni politiche prendessero il sopravvento e spingessero nuovamente la società in un clima di abusi e sopraffazioni.

Infine, come motivo di fondo, c'era comunque lo scetticismo di Vassalli nei confronti delle operazioni epurative, che, come si è visto, riteneva condotte in nome «di un antifascismo ch'è più spesso di opportunità»²¹⁴: uno scetticismo che nasceva anche dalla consapevolezza della scarsa efficacia di tali operazioni ai fini dello sradicamento di tutto il male che il fascismo aveva fomentato:

Il fascismo, a riguardar bene, non ha fatto che dar concime alla peggiora semente ch'era nel vecchio terreno. Per sbacare ci vuol altro che Commissariati e Commissioni. Potrà essere l'opera di secoli: o, forse, l'effetto sarà raggiunto quando le cose d'Italia si vedranno col canocchiale col quale oggi si guardano le cose del ducato di Lucca o di Modena²¹⁵.

Probabilmente solo una personalità forte, autorevole e, al contempo, pacata, come quella di Vassalli, poteva aprire per prima un varco in un percorso tanto arduo e complesso per opporsi agli eccessi dell'onda antifascista²¹⁶; una personalità non comune, che suscitava la stima e l'ammirazione dei colleghi: Trabucchi ne esaltava l'«eccezionale signorilità», il «gusto finissimo per ogni eleganza di cultura», la «vera superiorità di spirito che attraeva rispetto e generale simpatia»; grazie a queste doti, forse – ipotizzava ancora il professore veronese – Vassalli «non aveva nemici», perché «sembrava vivere fuori e al di sopra delle vicende che dividono gli uomini» e soprattutto rappresentava un «immenso patrimonio morale»²¹⁷.

Questo giudizio era in sintonia con quello formulato anni prima dall'Andrioli, il quale aveva commentato che i ricorsi dei senatori alle Sezioni Unite penali erano stati redatti «con quella serena levità di distacco dalle cose contingenti, frutto degli *studia humanitatis*» che facevano di Vassalli «anche un maestro della

d'una specie di *ius postliminii* postula necessariamente la distinzione tra Stato e governo da parte di chi col cessato governo respinse ogni contatto».

²¹⁴ *Supra*, nota 18 e relativo testo.

²¹⁵ Vassalli, 1945, p. 18, nota 15.

²¹⁶ Come sottolineava un avvocato di cui conosciamo solo le iniziali, «E' da riconoscere che gravissime erano le difficoltà che presentava la controversia, senza precedenti nella nostra storia giudiziaria, e sommamente complessa [...]. I motivi dei ricorsi presentati da alcuni Senatori dichiarati decaduti erano in verità impressionanti nell'illustrazione fattane dalla logica serrata e brillante del chiaro professore Vassalli» (Avv. S.D., 1946, p. 152).

²¹⁷ Trabucchi, 1955, p. 668.

misura»²¹⁸. E Cornelutti, in un breve necrologio pubblicato pochi giorni dopo la morte del collega ed amico, esprimeva così la sua commozione:

ciò che mi domina è l'ammirazione per la sua arguzia e per la sua cultura, per la sua misura e per la sua serenità, per il suo garbo e per la sua fermezza, per il suo equilibrio e per la sua umanità, che ne fecero un raro esempio di giurista e di avvocato, di padre e di maestro²¹⁹.

Queste straordinarie qualità, nel loro insieme, facevano sì che Vassalli «adornasse» gli ambienti nei quali vivevano gli studiosi del diritto²²⁰: con una simile espressione, il giurista friulano alludeva ad un aspetto sul quale molti ponevano l'accento: l'eleganza.

E proprio l'eleganza emergeva, come tratto caratteristico dell'insigne professore, nell'immagine vivissima tratteggiata in poche pennellate da un suo ex studente, Giuseppe Benedetti, divenuto, a sua volta, docente di Diritto privato:

Lo stile incomparabile delle Sue lezioni, il dire toccante ma non retorico, vivace e al tempo stesso erudito, la dottrina, il gusto umanistico, l'umorismo straordinario, lo sguardo acutissimo, la mimica ricca di toni e sfumature: tutto armonizzato in una linea purissima di eleganza. Filippo Vassalli era, nel senso più nobile della parola, un uomo elegante. Le qualità che possono sembrare esteriori in Lui venivano dal di dentro, sublimate in una visione armonica della vita. Quell'eleganza nel vestire, nel presentarsi, nel porgere, che Lo annunziava subito come un gran signore, nell'attività scientifica diveniva *elegantia iuris*²²¹.

²¹⁸ Andrioli, 1946, p. 78.

²¹⁹ Cornelutti, 1955, p. 156.

²²⁰ *Ibidem*.

²²¹ Ferri, 2002, p. 110.

Appendice

*Lettera di Filippo Vassalli a Giuseppe Caronia datata 02/07/1944
[NARA, RG 331, Education, box 5904, 10404/144/10]*

III.mo sig. Prof. Dr. Giuseppe Caronia
Prorettore della Università di Roma

Roma, 2 luglio 1944.

Caro Prorettore,

il 22 giugno volesti cortesemente recarTi da me a comunicarmi di avermi designato a preside della Facoltà e mi pregavi di non volermi esimere. Solo per deferenza alla Tua persona mi discostai dalla mia regola di condotta, che mi ha sempre tenuto lontano da uffici rappresentativi; considerai d'altronde che l'ufficio propostomi era da esercitare nei riguardi di colleghi de' quali tutti conosco i sentimenti verso di me e che più d'una volta mi avevano sollecitato ad accettare l'ufficio stesso. Passò una settimana senza che sapessi più nulla di nulla e già speravo in cuor mio che l'idea fosse caduta. Il 29 mattina un amico mi mostrò un giornale, dove lessi il comunicato – che mi apparve per verità assai strano, sotto più di un aspetto – della nomina di un "comitato di risanamento universitario" e, tra i componenti, il mio nome. Provai un naturale risentimento: nessuna comunicazione preventiva avevo avuto; molte riserve avrei avuto da fare sulla procedura predeterminata, personalmente poi non avrei mai accettato un incarico per il quale non mi riconosco, fra l'altro, il gusto. Sento ora delle molte manipolazioni di progetti e di nomi tra autorità italiane e alleate, attraverso le quali si sarebbe giunti a codesto parto.

[p.2] Mi riservai di aspettare comunque una qualche comunicazione ufficiale od uffiosa, secondo le buone regole: tanto più che altro amico, un giovane universitario, sopraggiunto forse casualmente in casa mia lo stesso giorno, mi faceva presente che talora ad un comunicato stampa che reca alcuni nomi ne segue un altro che porta nomi diversi. L'indomani mattina (30 giugno) un terzo amico – non universitario – mi reca *l'Unità* con l'articolo "Strani epuratori", che non mi distrae dagli impegni della mattinata, ma mi fa pensare, a tempo perso, che la cartella biografica di quel giornale merita di essere aggiornata. La sera del 30 ricevo un Tuo avviso urgente di convocazione del comitato per il 1° mattina. Il 1° mattina io ero impegnato per una discussione molto interessante alla Corte d'appello, il che mi tolse di prendere ogni contatto con Te e di richiedere qualche illuminazione sugli eventi. Ma lo stesso amico mi faceva omaggio del numero dell'*Italia libera*, in cui sotto il titolo "Epurabili in commissione di epurazione" un "gruppo di professori" faceva proprie notizie e riflessioni dell'articolo dell'*Unità* del giorno prima. Stamani, infine, nella ridetta *Unità* è un gruppetto di avvocati che si assume di completare il mio *curriculum honorum* col ricordare che

ho anche coperto "l'alta carica di vicepresidente del Consiglio Superiore Forense" e, anzi, che la coprirei tuttora come "duro a morire".

Come vedi, caro Prorettore, una Tua cortese iniziativa e la impensata e non autorizzata modificazione della medesima ad opera di autorità nazionali o alleate mi procurano un interessamento gazzettiero, al quale il mio nome era rimasto sempre estraneo. Non me ne curerei menomamente, poiché non ritengo di aver nulla da giustificare, se non mi sembrasse di dovere qualche precisazione a Te e alle autorità che [p. 3] non avete l'obbligo professionale di conoscere circostanze relative a una persona così modesta come quella che avete voluto ricercare.

E' esatto che ho avuto gran parte, anzi preminente, nella preparazione del codice civile, e in tutti i suoi libri, non soltanto nei due pei quali tenni la presidenza delle commissioni finali: rimpiango soltanto di non aver potuto evitare qualche interferenza, quando politica e quando tecnica, - senza di che l'opera non avrebbe molti di quei difetti, di varia indole, ch'io del resto non mi sono peritato di denunciare pubblicamente, quando mi si chiese di fare la presentazione del nuovo codice a un pubblico qualificato: per il che quel mio discorso è dovuto restare finora inedito. Ma al codice civile, fascista per la data di pubblicazione soprattutto, io cominciai por mano nel 1919, in commissioni e comitati presieduti da Vittorio Scialoja: il governo fascista non credette che l'opera potesse proseguire dispensandone i civilisti, e questi ritenero doveroso non straniarsene.

Il gran cordone sembra che abbia colpito assai la fantasia degli scrittori dell'*'Unità* e dell'*'Italia libera*'. Ti dirò: effettivamente di gran cordone nel diritto civile ce ne fu uno solo; quattro ce ne furono nella procedura civile, ma il collega Calamandrei, che non rifugge dalla nativa parlata fiorentina, potrebbe spiegare, se non vi sono signore nei peristili redazionali, che significa cordone, in codesta parlata: con che forse s'intenderebbe la mal celata commozione propagatasi all'anonimo gruppo de' professori, ai quali cadrebbe aconcio augurarne almeno un paio fra tutti.

Fui nominato al Comitato giuridico bilaterale italo-germanico e, per lo stesso titolo, fui nominato al Comitato per le relazioni giu[p. 4]ridiche italo-polacche e al Comitato italo-romeno: sarebbe stato strano, anche in un regime che non si sottraeva più di altri al culto dell'incompetenza, che fossero chiamati a codesti uffici dei professori di clavicembalo piuttosto che i titolari delle maggiori cattedre di diritto. Il Comitato italo-polacco, nel quale da parte polacca avevo cari amici e illustri colleghi, non fece in tempo a funzionare. Il Comitato italo-romeno tenne una sessione a Roma nel '39, alla quale diedi un contributo sfuggito alla diligenza dei miei biografi, ed ero per l'anno dopo invitato a Bucarest, quando l'orizzonte internazionale si oscurò.

Come membro del Comitato italo-germanico partecipai con relazioni alle riunioni di Roma (1938), di Vienna (1939), di Monaco (1940): il mio contributo fu più notevole, almeno per estensione, ai lavori di Vienna; i miei biografi mostrano di attribuire maggior rilievo a una relazione che dicono "famosa" (*'L'Italia libera* amabilmente sopprime l'avverbio 'tristamente'), la quale sarebbe anche stata

pubblicata nella *Zeitschrift für das deutsche Recht*. La relazione fu certamente pubblicata da diverse riviste italiane e straniere e in qualche raccolta: se sia stata pubblicata dalla sunnominata *Zeitschrift* non seppi a quel tempo, né posso oggi riscontrare. Quello che so è che famosa codesta relazione non merita d'esser detta, né per l'argomento, né per il contenuto: sono quattro paginette di natura strettamente tecnica, circa una “definizione legislativa del diritto di proprietà”, tema su cui mi si richiese di riferire al convegno di Roma del '38: “*habent sua fata libelli*”! Che poi codesta relazione si sia guadagnata le lodi del ministro nazista Franck, come scrive *L'Unità*, o abbia valso a me onorificenze da parte del governo nazista, come riecheggia *L'Italia libera*, neppure sussiste. Poiché nessun uomo politico che fosse anche uomo di mondo si sarebbe preso la confidenza [p. 5] di elargire lodi ad un lavoro prettamente tecnico, ma se mai avrebbe espresso ufficiali ringraziamenti. Ed è un volo della fantasia anche l’“Aquila” germanica: poiché, se corrisponde alle consuetudini internazionali che siano scambiate onorificenze tra le rappresentanze ufficiali de' vari paesi e se, per ciò, dal governo francese ebbi la Legion d'onore ad occasione della *Semaine internationale de droit* del 1937, nella quale presiedei alla delegazione italiana, e alta onorificenza pontificia per la partecipazione data nel 1929 alla preparazione delle leggi per l'esecuzione del Concordato con la Santa Sede, e altre ancora in tempi in cui il regime fascista non era nato, caso vuole – a confusione de' miei biografi – che il governo tedesco e il governo italiano si siano da ultimo dimenticato di aggiungere altri orpelli agli studiosi da essi inviati.

Per lo che, caro Prorettore, bisogna anche escludere che altri abbia visto fregiata dell'Aquila alemanna la mia camicia nera: e ciò rende palese che vi dev'essere anche qualche turba ossessiva nell'immagine di quella camicia nera che *L'Unità* avrebbe incontrato in mostra un po' dappertutto.

Rimane, rispetto a Te che ne fosti immune, il fatto ch'io presi, nel 1933, la tessera fascista. Dopo venticinque anni d'insegnamento, chiamato a Roma per voto unanime della Facoltà già da qualche anno, dopo aver coperto le cattedre di Genova e di Torino, evidentemente non avevo più niente da desiderare: ma avevo da difendere il mio ufficio da una menomazione inaccettabile. Con le innovazioni che furono attuate dal ministro De Vecchi i professori non tesserati non sarebbero più entrati nelle commissioni giudicatrici universitarie, di concorso a cattedre, di promozioni, di libera docenza. Un'attribuzione fondamentale, imprescindibile, della funzione accademica [p. 6] è appunto questa, di poter far valere le proprie idee, il proprio giudizio, le proprie responsabilità attraverso la formazione dei quadri universitari. Ancora nell'ultima votazione libera dei colleghi di tutte le Facoltà giuridiche io ero riuscito primo nella lista dei commissari per il diritto civile: avrei rinunciato alla cattedra se non avessi potuto conservare una prerogativa essenziale della medesima.

Nessuno osò mai richiedermi, per ragione della tessera, qualche cosa che fosse in contrasto con la mia coscienza o in dissidio col mio giudizio. E questo

devo dire anche riguardo alla parte ch'ebbi, per lunghi anni, quale membro e quale vicepresidente del Consiglio Superiore Forense. Senonché anche in questo codicillo gli anonimi informatori dell'*Unità* sono in errore: dimessosi verso l'estate del '43 per ragioni di salute il presidente Sarrocchi, io feci seguire le mie dimissioni; le quali furono consegnate materialmente per iscritto al Guardasigilli Azzariti. Sicché io non solo non mantenni l'alto e delicatissimo ufficio durante i mesi dell'occupazione tedesca, ma neppure nei brevi giorni successivi al 25 luglio.

Ciò premesso, è manifesta l'ignoranza crassa, per non pensare alla malafede, con cui lo scrittore dell'*Unità* parla a mio riguardo di una "quinta colonna culturale tedesca in Italia, che si sarebbe adoperata, specie dopo la firma del patto d'acciaio, per prostituire la scuola italiana alla Germania nazista". Se codesto scrittore non fosse per avventura un analfabeta (e me ne dorrebbe pel mirabile concetto stabilitosi coi professori dell'*Italia libera*) chiunque potrebbe invitarlo a documentarsi debitamente: il che gli permetterebbe di stabili[p. 7]re come il lavoro scientifico, non il mio soltanto, ma di tutti gli studiosi, si sia sempre tenuto nel necessario contatto non solo con la cultura germanica, ma anche con la cultura di diversi altri paesi, antichi e moderni.

E dopo di ciò Ti prego di voler riferire alla [scil. alle] autorità competenti che, senza interpellarmi, credettero di onorarmi della loro fiducia, ch'io rimango loro obbligatissimo, ma che non intendo di affondare gli occhi o le mani tra uomini e faccende a cui non mi chiama nessuna vocazione; ch'io non credo a risanamenti per opera di comitati; che non ritengo criterio di discriminazione tra degni e indegni – in nessun campo – la *pierre de touche* di un antifascismo ch'è più spesso di opportunità.

Per conto mio, lasciando ai competenti della materia la cosiddetta quinta colonna, mi tengo nella mia colonna, che non so che numero ordinale porti, ma in cui siamo pochini pochini, e m'accorgo forse sempre meno. Che se codesta grama colonna s'avesse a ridurre ancora non mi dorrebbe troppo dire con Terenzio: "*Proximus sum egomet mihi*".

Cordialmente, e coi più sinceri auguri pel Tuo grave lavoro, sono il Tuo devotissimo

Filippo Vassalli

Bibliografia

Agosti A., 2018: *Scoccimarro, Mauro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 91, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, [https://www.treccani.it/encyclopedia/mauro-scoccimarro_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/encyclopedia/mauro-scoccimarro_(Dizionario-Biografico)/)

Albertazzi A., 1981: *Cingolani, Mario*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 25,

- Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, [https://www.treccani.it/enciclopedia/mario-cingolani_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/mario-cingolani_(Dizionario-Biografico))
- Andrioli V., 1946: *I senatori in Cassazione*, in “La città libera”, anno II, 1, pp. 78-81
- Barile P., De Siervo U., 1969: *Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVI, Torino, UTET, pp. 541-564
- Battaglini E., 1946a: *Requisitoria*, in Vassalli, 1949, *La decadenza dei senatori dalla carica. Una pagina di diritto costituzionale e di diritto giudiziario*, Bologna, Nicola Zanichelli Editore, pp. 94-113
- Battaglini E., 1946b: *Ancora sulla impugnabilità delle sentenze dell’Alta Corte di giustizia*, in “La Giustizia Penale”, pp. 280-284
- Birocchi I., 2014: *Sul crinale del 1944: Filippo Vassalli e la reinvenzione del ruolo della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma dopo la caduta del fascismo*, in M. Cavina (ed.), *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna, CLUEB, 2014, pp. 259-272
- Biscione F.M., 1988: *Berlinguer, Mario*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 34, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, [https://www.treccani.it/enciclopedia/mario-berlinguer_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/mario-berlinguer_(Dizionario-Biografico))
- Calamandrei P., 1945: *Nel limbo istituzionale*, in “Il Ponte. Rivista mensile di politica e letteratura”, fasc. 1, pp. 4-19
- Canosa R., 1999: *Storia dell’epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo 1943-1948*, Milano, Baldini & Castoldi
- Caravale G., 2003: *Gueli, Vincenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 60, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, [https://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-gueli_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-gueli_(Dizionario-Biografico))
- Cardia M., 2005: *L’epurazione del Senato del Regno (1943-1948)*, Milano, Giuffrè
- Carnelutti F., 1946a: *Giurisdizione volontaria penale*, (nota all’ordinanza 15 gennaio 1946), in “Il Foro Italiano”, vol. LXIX, coll. 33-34
- Carnelutti F., 1946b: *Il ricorso in cassazione contro le sentenze dell’Alta Corte di giustizia è veramente escluso?*, in “Rivista di diritto processuale”, 1, parte II, pp. 73-87
- Carnelutti F., 1955: *Filippo Vassalli*, in “Rivista di diritto processuale”, 10, pt. I, p. 156
- Chiodi G., 2012: *Vassalli, Filippo*, in P. Cappellini [et al.] (a cura di), *Il contributo italiano alla storia del Pensiero*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, VIII Appendice. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, pp. 563-567
- Chiodi G., 2020: *Costruire una nuova legalità: il diritto delle obbligazioni nel dibattito degli anni Trenta*, in I. Birocchi, G. Chiodi, M. Grondona (a cura di), *La costruzione della “legalità” fascista negli anni Trenta*, Roma, RomaTre Press,

pp. 201-260

Chiodi G., 2022: *Oltre la sovranità nazionale: Filippo Vassalli in missione a Londra (1945)*, in "Italian Review of Legal History", 8, pp. 401-431

Conforti L., 1946: *Osservazioni sulla dichiarazione di inammissibilità in sede penale dei ricorsi dei senatori*, in "Rivista penale", a. LXXI, terza serie, pp. 191-194

Danusso C., 2016: *Il giudice Antonio Raimondi e il fascismo*, in "Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna" (www.historiaetius.eu), 10, paper 4, pp. 1-44

Di Gregorio A., 2012: *Epurazioni e protezione della democrazia. Esperienze e modelli di "giustizia post-autoritaria"*, Milano, Franco Angeli

D.S. (avv.), 1946: *Questioni sulla perdita della qualità di senatore pronunciata dall'Alta Corte*, in "Archivio penale", II, parte II, pp. 151-157

Ferri G.B., 2013: *Vassalli, Filippo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, vol. II, Bologna, Il Mulino, pp. 2022-2025

Ferri G.B., 2002: *Filippo Vassalli o il diritto civile come opera d'arte*, Padova, CEDAM.

Flamigni M., 2019, *Professori e Università di fronte all'epurazione. Dalle ordinanze alleate alla pacificazione (1943-1948)*, Bologna, Il Mulino

Flamigni M., 2022: *Il ruolo del Governo militare alleato nell'epurazione universitaria italiana (1943-1945)*, in T. Colacicco, S. Salustri (eds.), *La difficile transizione. L'Università italiana tra fascismo e Repubblica*, Bologna, Il Mulino, pp. 59-76

Giannetto M., 2003: *Defascistizzazione: legislazione e prassi della liquidazione del sistema fascista e dei suoi responsabili (1943-1945)*, in "Ventunesimo Secolo: rivista di studi sulle transizioni", 2, 4, pp. 53-90

Giannini M.S., 2008 (1976): [L'epurazione del secondo dopoguerra], in Id., *Scritti, 10, Scritti inediti*, Milano, Giuffrè, pp. 282-286

Gueli V., 1946: *Le decisioni di decadenza dei senatori pronunciate dall'Alta Corte di giustizia straordinaria e i poteri della Cassazione*, in "Rivista di diritto processuale", 1, parte I, pp. 105-136

Jemolo A.C., 1945: *Le sanzioni contro il fascismo e la legalità*, in "Il Ponte", 1, 4, pp. 277-285

Jemolo A.C., 1945-1946: *Sulla dichiarazione di decadenza dei senatori*, (nota all'ordinanza 15 gennaio 1946) in "La Giustizia Penale", parte III, coll. 39-42

La Torre, 1946: *L'atto costituzionale e la sua impugnabilità*, estr. da "Nuova Rassegna", n. 1-2, gennaio 1946, Firenze, Casa editrice Noccioli, pp. 4-6

Lavagna C., 1946: *Sulla legittimità dei decreti legislativi luogotenenziali*, in "Foro

- amministrativo”, 22, parte II, coll. 23-30
- Lener S., 1945: *Diritto e politica nelle sanzioni contro il fascismo e nell'epurazione dell'amministrazione*, in “La Civiltà Cattolica”, 4, pp. 378-392.
- Lepore A., 2017: *Carlo Sforza alto commissario per l'epurazione: le sanzioni contro il fascismo*, Ospedaletto, Pisa, Pacini; Pontremoli, ISRA
- Marina F.A., 1955: *Ricordo di Filippo Vassalli*, in “Rivista penale”, 80, pp. 656-657
- Maroni L., 1947: *Alta Corte e decadenza dalla carica di senatore*, in “La Giustizia Penale”, 51, parte I, coll. 290-296
- Meccarelli M., 2021: *Time and Legal Change: Some Methodological Remarks on Italy's Transition to Democracy*, in C. Paixão, M. Meccarelli (Editors), *Comparing Traditions to Democracy. Law and Justice in South America and Europe*, Cham, Springer, pp. 295-309
- Melis G., 2003: *Note sull'epurazione nei ministeri, 1944-1946*, in “Ventunesimo secolo: rivista di studi sulle transizioni”, 2, 4, pp. 17-52
- Meniconi, 2013: *Brasiello, Teucro*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, 1, Bologna, Il Mulino, p. 333.
- Meniconi A., 2022: *Foto di gruppo in movimento: la Corte di Cassazione, l'epurazione e la Repubblica*, in A. Meniconi, G. Neppi Modona (a cura di), *L'epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e Repubblica*, Bologna, Il Mulino, pp. 199-241
- Montroni G., 2016: *La continuità necessaria. Università e professori dal fascismo alla Repubblica*, Firenze, Le Monnier Università – Mondadori Education
- Mura E., 2020: *Vassalli, Filippo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 98, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, pp. 401-405 https://www.treccani.it/enciclopedia/filippo-vassalli_%Dizionario-Biografico%
- Nicolosi G., 2018: *Sforza, Carlo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 92, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, [https://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-sforza_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-sforza_(Dizionario-Biografico)/)
- Palazzo F., 2013: *Vassalli, Giuliano*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, 2, Bologna, Il Mulino, pp. 2025-2028
- Pannain R., 1945: *Sulla impugnabilità delle sentenze della Alta Corte di Giustizia*, in “Archivio Penale”, 1, parte II, pp. 261-266
- Pavan, A., 1988: *Caronia, Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 34, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, [https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-caronia_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-caronia_(Dizionario-Biografico)/)
- Pierandrei F., 1964: *La giustizia politica, la giustizia ordinaria e i senatori*, [in “Giurisprudenza completa della Corte di cassazione, Sezioni Civili”, 25, 1947, p.

- 179 ss.] in Pierandrei F., *Scritti di Diritto costituzionale*, 3, Torino, Giappichelli
- Resta R., 1947: *Natura giuridica delle decisioni delle commissioni di epurazione*, estr. dalla "Giurisprudenza Completa della Cassazione. Sezioni Civili", 22, pp. 564-568
- Rigobello A., 1969: *Bodrero, Emilio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 11, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, https://www.treccani.it/encyclopedia/emilio-bodrero_%Dizionario-Biografico%/
- Sabatini G., 1945-1946: *Sulla natura del potere dell'Alta Corte per la dichiarazione di decadenza dei Senatori*, in "La Giustizia Penale", parte III, coll. 64-72
- Salustri S., 2022: *L'antifascismo e l'epurazione dell'Università nella transizione italiana alla democrazia*, in T. Colacicco, S. Salustri (a cura di), *La difficile transizione. L'Università italiana tra fascismo e Repubblica*, Bologna, Il Mulino, pp. 77-97
- S.D., 1946: *Questioni sulla perdita della qualità di senatore pronunciata dall'Alta Corte*, in "Archivio Penale", 2, parte II, pp. 151-157
- Sforza C.: *Le sanzioni contro il fascismo. Quel che si è fatto e quel che deve farsi*, Roma, Edizioni Roma, 1945
- Sircana G., 1987: *De Capitani d'Arzago, Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 33, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, https://www.treccani.it/encyclopedia/de-capitani-d-arzago-giuseppe_%28Dizionario-Biografico%29/
- Soggin J. A., 1978: *Cassuto, Umberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 21, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, https://www.treccani.it/encyclopedia/umberto-cassuto_%Dizionario-Biografico%/
- Stella Richter M., 2010: *Filippo Vassalli preside e la chiamata di Tullio Ascarelli alla Facoltà giuridica romana*, in "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", Milano, Piccin, 108, 3, pp. 693-728
- Tesauro A., 1946: *L'impugnabilità delle ordinanze dell'Alta Corte di Giustizia che dichiarano la decadenza dei senatori*, in "Il Foro Penale", coll. 337-343
- Tesauro A., 1947: *La natura giuridica della decadenza dei senatori dichiarata dall'Alta Corte di Giustizia e le sanzioni del diritto costituzionale*, in "Rassegna di diritto pubblico", parte I, *Dottrina*, pp. 241-251
- Trabucchi A., 1955: *Filippo Vassalli*, in "Rivista di diritto civile", 1, pp. 665-668.
- Vassalli F., 1945: *In tema di "epurazione" (deduzioni alla Commissione ministeriale)*, Roma, Tipografia del Senato del dott. G. Bardi
- Vassalli F., 1949: *La decadenza dei senatori dalla carica. Una pagina di diritto costituzionale e di diritto giudiziario*, Bologna, Nicola Zanichelli Editore
- Vassalli F., 1952: *La decadenza dei senatori dalla carica. Appunti critici su un processo*, in *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Milano,

Giuffrè

Vinciguerra S., 1967: *Sanzioni contro il fascismo*, in *Enciclopedia del diritto*, 16, pp. 902-925.

Woller H., 1997: *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia. 1943-1948*, Bologna, Il Mulino, 1997

Zeno L., 1999: *Carlo Sforza: ritratto di un grande diplomatico*, Firenze, Le Monnier